



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Piero Carlo FLOREANI

Presidente

Alessandro BENIGNI

Consigliere

Antonino GRASSO

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21519 del registro di segreteria, pro-

mosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- Carlo RUGGERI, nato a Varazze (SV) il 12/04/1950 e residente in Savona

(SV), via Quadra Superiore n. 3 int. 7, C.F. RGGCRL50D12L675S, rappre-

sentato e difeso, giusta procura in atti, da avv. Franco Aglietto (C.F.

GLTFNC61E03I480V) con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo pec:

franco.aglietto@ordineavvocatisv.it;

-Ennio ROSSI, nato a Vado Ligure (SV) il 31/07/1956 e residente in Vado

Ligure (SV), via Aurelia n. 192 int. 6, C.F. RSSNNE56L31L528Q, rappresen-

tato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Gaggero (c.f.

GGGPLA64P27I480S) con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC:

paolo.gaggero@ordineavvocatisv.it;

-Alessandro PENTIMALLI, nato a Sant' Eufemia d' Aspromonte (RC) il

	27/09/1957 e residente in Genova (GE), via Giovanni Tommaso Invrea n. 20	
	int. 8, C.F. PNTLSN57P27I333D, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,	
	congiuntamente e disgiuntamente, da Avv. Maria Pia Arisi (C.F. RSAMRP	
	63D68D969H) Pec: mariapia.arisi@ordineavvgenov.it , e Avv. Elisabetta Vil-	
	lani (C.F.: VLLLBT67L46D969V), Pec: <a href="mailto:elisabetta.villani@ordineavvge-</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>nova.it , con loro elettivamente domiciliato;	
	- Carmelo CAVALLO, nato a Modica (RG) il 06/02/1947 e residente in Roma	
	(RM) via Giulio Aristide Sartorio n. 90 int. 7 sc. B, C.F.	
	CVLCML47B06F258W, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,	
	dall'Avv. Massimo Nunziata (C.F.: NNZMSM87M20H501D) per: <a href="mailto:mas-</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>simo.nunziata@pec.it , con lui elettivamente domiciliato;	
	-Walter LUPI, nato a Roma (RM) il 11/08/1956 e residente in Fara in Sabina	
	(RI), via Plinio n. 16 – Coltodino, C.F. LPUWTR56M11H501Q, rappresentato	
	e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti	
	Luigi Cocchi (C.F.: CCCLGU46T19D969E) pec: <a href="mailto:luigi.cocchi@ordineavvge-</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>nova.it , e Maria Carmela Carbonaro (C.F.: CRBMCR70L58D969W), pec: <a href="mailto:ma-</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>riacarmela.carbonaro@ordineavvgenova.it , con loro elettivamente domici-	
	liato;	
	-Luigi CALVANESE, nato a Calabritto (AV) il 27/03/1960 e residente in	
	Roma (RM), via Nomentana Nuova n. 101 int. 16, C.F.	
	CLVLGU60C27B374F, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,	
	dall'Avv. Dario Imperato C.F.: MPRDRA58L24F839G) PEC: <a href="mailto:avvimpa-</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>rato@pec.studiolegaleonofrimparato.it , con lui elettivamente domiciliato;	
	-Gabriella Giuditta Bruna MINERVINI, nata a Genova (GE) il 19/08/1954 e	
	residente in Genova (GE), corso Magenta n. 23 int. 10 sc. B, C.F.:	
	2	

		MNRGRL54M59D969U;	
		-Francesco Lucio ERRICHIELLO, nato a Torre Annunziata (NA) il	
		21/01/1958 e residente in Pavia (PV), via Giancarlo de Carlo n. 27, C.F.	
		RRCFNC58A21L245K, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiun-	
		tamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Tommaso Matteo Ferrario (C.F.:	
		FRRTMS75H19F205V) PEC: tferrario@pec.it , Gian Filippo Schiaffino (C.F.:	
		SCHGFL73D12D969P) PEC: filippo.schiaffino@milano.pecavvocati.it , e	
		Alessandro Vazzola (C.F.: VZZLSN91L18L407V) PEC: <a href="mailto:alessandro.vaz-</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>zola@milano.pecavvocati.it , con loro elettivamente domiciliato;	
		-Francesco CALDANI, nato a Cosenza (CS) il 06/07/1961 e residente in Pa-	
		dova (PD), via U. Dini n. 21 int. 20, C.F. CLDFNC61L06D086I, rappresentato	
		e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinella Baldi Celle (C.F.:	
		BLDMNL74E59D969M) PEC: marinella.baldi@milano.pecavvocati.it , con	
		lei elettivamente domiciliato;	
		-Alberto ALBERT, nato a Domodossola (VB) il 10/08/1955 e residente in Ge-	
		nova (GE), via Francesco Pozzo n. 35 int. 8, C.F. LBRLRT55M10D332D, rap-	
		presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Bava (C.F.:	
		BVALSN71H30D969S) pec: alessandro.bava@ordineavvgenova.it , con lui	
		elettivamente domiciliato;	
		-Pietro BARATONO, nato a Roma (RM) il 08/09/1957 e residente a Roma	
		(RM), via Adige n. 30 int. 25, C.F. BRTPTR57P08H501J, rappresentato e di-	
		feso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Manservisi (C.F.:	
		MNSRRT63E08A944L), PEC: roberto.manservisi@ordineavvocatibopec.it ,	
		con lui elettivamente domiciliato;	
		-Maurizio MODENA, nato a Voghera (PV) il 08/08/1954 e residente in Asti	
		3	

	(AT), via Giuseppe Pacotto n. 28, C.F. MDNMRZ54M08M109R, rappresen-	
	tato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gian Carlo Soave (C.F.:	
	SVOGCR63A19D969I) pec: studiolegalesoave@pec.legassinfo.it , con lui	
	elettivamente domiciliato;	
	-Luca LA ROSA, nato a Genova (GE) il 12/04/1973 e residente in Genova	
	(GE), via Cesare Viazzi n. 6 int. 5, C.F. LRSLCU73D12D969X, rappresentato	
	e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Riccardo Maoli (C.F.: MLARCR	
	59M25E463U – pec: riccardo.maoli@ordineavvgenova.it e Glauco Stagnaro	
	(C.F. STG GLC 75P19C621U) pec: glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it , con	
	loro elettivamente domiciliato;	
	-Claudio SMANIOTTO, nato a Rovereto (TN) il 08/08/1963 e residente in Ro-	
	vereto (TN), via Mercerie n. 33, C.F. SMNCLD63M08H612G463U, rappre-	
	sentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Riccardo Maoli (C.F.: MLA	
	RCR 59M25 E463U – pec: riccardo.maoli@ordineavvgenova.it e Glauco Sta-	
	gnaro (C.F. STG GLC 75P19C621U) pec: glauco.stagnaro@ordineavvge-	
	nova.it , con loro elettivamente domiciliato;	
	-Roberto DAMONTE, nato a Arenzano (GE) il 24/02/1966 e residente in Ge-	
	nova (GE), viale Aspromonte n. 1 int. 5, C.F. DMNRRT66B24A388T, rappre-	
	sentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni Ranzani (C.F.:	
	RNZGNN65A02D969E) PEC: giovanni.ranzani@ordineavvgenova.it , e An-	
	drea Mercieri (C.F.:MRCNDR75E01C621X) PEC: andrea.mercieri@ordi-	
	neavvgenova.it , con loro elettivamente domiciliato;	
	-Antonella GRECO, nata a Bari il 22/01/1965 e residente a Peschiera Borro-	
	meo (MI), via della Liberazione, n. 53 B, C.F. GRCNNL65A62A662J, rappre-	
	sentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Manservisi (C.F.:	
	4	

	MNSRRT63E08A944L), PEC: roberto.manservisi@ordineavvocatibopec.it ,	
	con lui elettivamente domiciliato;	
	-Giancarlo BORZA, nato a La Spezia il 10/03/1931 e residente ad Ameglia,	
	via della Pace, n. 55/9, C.F. BRZGCR31C10E463F;	
	-Ernesto DE NAPOLI, nato a Barletta (BA) l'8/02/1954 e residente a Genova,	
	Corso Andrea Podestà, n 8/9, C.F. DNPRST54B08A669T, rappresentato e di-	
	feso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Avolio (C.F.: VLALNE70L65I480T) PEC: elena.avolio@ordineavvocatisv.it , con lei eletti-	
	vamente domiciliato.	
	Visti gli atti ed i documenti tutti della causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2024, il consigliere re-	
	latore Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del Procuratore re-	
	gionale dott. Roberto Leoni, e, per i convenuti, gli Avv.ti Franco Aglietto,	
	Paolo Gaggero, Maria Pia Arisi, Massimo Nunziata, Maria Carmela Carbo-	
	naro, Dario Imparato, Matteo Tommaso Ferrario, Alessandro Vazzola, Mari-	
	nella Baldi Celle, Roberto Manservisi, Alessandro Bava, Barbara Pedretti, de-	
	legato da avv. Soave Gian Carlo, Glauco Stagnaro, Riccardo Maoli, Giovanni	
	Ranzani, Andrea Merciarì, Elena Avolio.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 29 maggio 2024, la Procura regionale	
	ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al risar-	
	cimento del danno, meglio indicato nel prosieguo, in favore del Ministero della	
	Giustizia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre rivalutazione	
	monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino	
	5	

	all’effettivo soddisfo - e spese di giudizio, in relazione alla risoluzione del con-	
	tratto rep. 5442 del 23.12.2008, stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e	
	dei Trasporti – Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la	
	Lombardia e la Liguria, sede coordinata di Genova (Provveditorato) – e l’ATI	
	Imac S.p.A. Impresa Appalti costruzioni S.r.l. (mandataria) – Edil Contract	
	S.r.l. – Gestecos S.r.l. – SO. IN. CI. S.r.l. – Studio Latini S.r.l. - Ese Enginee-	
	ring S.r.l., per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova casa	
	circondariale di Savona.	
	Risulta dalla citazione in giudizio che il Ministero delle Infrastrutture e	
	dei Trasporti, redatto il progetto definitivo relativo alla costruzione di una	
	nuova casa circondariale nella zona di Savona e indetto la gara per individuare	
	l’appaltatore cui affidare la redazione del progetto esecutivo ed i relativi lavori	
	di costruzione, è pervenuto all’aggiudicazione a favore della predetta ATI. In	
	data 23.12.2008 è stato stipulato il contratto di appalto (rep. n. 5442) ed il	
	28.07.2009 è avvenuta la consegna ufficiale dell’area di sedime all’ATI, che	
	accettava la consegna con riserva, in riferimento alla presenza in loco di due	
	elettrodotti, un gasdotto ed una folta area boschiva. Il 29.07.2009, il Respon-	
	sabile unico del procedimento (RUP) ha ordinato l’inizio della progettazione	
	esecutiva. In data 27.04.2010, il RUP ha invitato l’ATI a redigere un nuovo	
	progetto definitivo dell’intero intervento. L’ATI ha presentato in data	
	23.03.2011 un nuovo progetto definitivo ed il progetto esecutivo relativo al	
	primo lotto, con un aumento del costo dell’intervento a 84,6 milioni di euro	
	rispetto ai 58 milioni iniziali. La verifica del nuovo progetto, affidata alla So-	
	cietà RINA Check, ha rilevato varie criticità (movimenti di terra, opere di so-	
	stegno, lievitazione dei costi, ecc.) - contestate formalmente – che le	
	6	

	delucidazioni fornite dall'ATI non hanno risolto. Pertanto, il RUP ha proposto	
	al Provveditore la risoluzione del contratto per inadempimento che, previo pa-	
	rere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) in data 24.10.2012, è	
	stata disposta con D.P. n. 9427 del 22.11.2012. Instaurato un giudizio civile	
	dall'ATI, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4728/2016, depositata il	
	07.03.2016, ha condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al	
	pagamento di euro 1.883.466,82 a titolo risarcitorio (oltre alla rivalutazione	
	monetaria da conteggiarsi dal 07.03.2016 e fino al passaggio in giudicato della	
	vertenza, nonché agli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato fino	
	al soddisfo), euro 1.372.295,66 per l'attività di progettazione (oltre agli inte-	
	ressi come previsti dall'art. 133 d. lgs. 163/2006) ed euro 33.252,33 per spese	
	di giudizio. Proposto appello da parte del soccombente Ministero, la Corte	
	d'appello di Roma, con sentenza n. 4644/2017, depositata il 12.07.2017, ha	
	rigettato l'impugnazione e condannato il Ministero al pagamento delle ulteriori	
	spese di soccombenza. Con decreto provv. n. 91 del 26.03.2018, è stato dispo-	
	sto il pagamento di complessivi euro 4.145.112,06 (euro 3.843.922,02 alla	
	mandataria Imac S.r.l. ed euro 301.190,04 per IVA), mediante emissione degli	
	speciali ordini di pagamento in conto sospeso n.1 e 2 del 09.04.2018 (validati	
	dalla Ragioneria erariale), con successivo ripianamento del capitolo 7473 dello	
	stato di previsione, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese	
	obbligatorie.	
	La Procura regionale ha sviluppato diversi profili di censura rispetto	
	alle condotte dei convenuti, articolandoli con riferimento a:	
	a) Individuazione dell'area di "passeggi" per la realizzazione del nuovo carcere	
	di Savona	
	7	

	Riferisce la Procura regionale che con deliberazione della Giunta co-	
	munale di Savona del 3.12.2001, n. 467, era stata approvata la proposta di lo-	
	calizzazione del carcere nelle zone denominate “Passeggi”, “Rio Termine” e	
	“Madonna del Monte”. Con nota n. 18410 del 14.01.2002 del Dipartimento	
	dell’amministrazione penitenziaria, indirizzata al Comune di Savona, al Prov-	
	veditorato alle opere pubbliche, al Provveditorato regionale dell’amministra-	
	zione penitenziaria ed al direttore della casa circondariale, erano stati fissati i	
	dati salienti del costruendo carcere (capienza n. 265 posti, caserma agenti n.	
	150 ed alloggi di servizio n. 15) e messe in evidenza le caratteristiche dell’area	
	sulla quale avrebbe dovuto sorgere il nuovo carcere; precisamente: dimensione	
	non inferiore a 7 ettari con conformazione quadrangolare; altimetria pianeg-	
	giante, assenza di dominanze al contorno (colline od edifici che ne consentis-	
	sero l’introspezione); buona accessibilità; presenza nelle adiacenze delle prin-	
	cipali opere di urbanizzazione (rete elettrica, telefonica, idrica e fognaria). Con	
	deliberazione n. 3 del 21.01.2002, il Consiglio comunale di Savona, indicava	
	tre possibili localizzazioni del nuovo carcere, individuate, in ordine tassativo e	
	decescente, nelle località denominate “Passeggi”, “Rio Termine” e “Madonna	
	del Monte”. In data 15.05.2002 la Commissione ex art. 6, secondo comma,	
	della legge n. 1133 del 1971, nelle persone del Procuratore generale della Re-	
	pubblica f.f. (Omissis), dell’ing. (Omissis), Provveditore OOPP interregionale,	
	dell’ing. Carmelo Cavallo, dirigente del Ministero della Giustizia, Diparti-	
	mento dell’amministrazione penitenziaria (DAP), ed alla presenza, tra gli altri,	
	dell’ing. Luigi Calvanese, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei	
	trasporti, del Sindaco di Savona Carlo Ruggeri e dell’arch. (Omissis) - si è	
	pronunciata per l’inidoneità delle localizzazioni di “Madonna del Monte” e	
	8	

	“Rio Termine”, riservandosi di valutare l’idoneità/adequatezza dell’area in lo-	
	calità “Passeggi”. In data 8.10.2002 la suddetta Commissione – in persona di	
	(Omissis), Procuratore generale della Repubblica, dell’ing. Carmelo Cavallo,	
	in rappresentanza del Ministero della Giustizia, Dipartimento amministrazione	
	penitenziaria, e dell’ing. Luigi Calvanese, in rappresentanza del Ministero dei	
	Lavori pubblici, ed alla presenza della dott. (Omissis), Provveditore regionale	
	del DAP, della dott. (Omissis), Direttore della casa circondariale di Savona e	
	del geom. Ennio Rossi, funzionario del Comune di Savona, ha rilevato l’ido-	
	neità dell’area in località Passeggi, sia pure facendo presenti varie criticità e	
	demandando alle amministrazioni interessate l’effettuazione degli approfondi-	
	menti tecnici richiesti dalle caratteristiche dell’area. In seguito, il Comune di	
	Savona, con deliberazione del Consiglio n. 19 del 31.03.2003, ha individuato	
	in via definitiva l’area in località “Passeggi” per la realizzazione della nuova	
	casa circondariale.	
	Secondo la Procura regionale, fin dall’inizio sarebbe stata nota l’inido-	
	neità dell’area prescelta per la costruzione della struttura carceraria, tanto da	
	pregiudicare la stessa realizzazione del carcere e comunque una realizzazione	
	economicamente sostenibile. Per la Procura, il Sindaco Carlo Ruggeri avrebbe	
	sempre opposto un netto rifiuto a prendere in considerazioni localizzazioni al-	
	ternative. Sempre secondo la Procura, che richiama a tal proposito captazioni	
	svolte dall’A.G. Milanese, il contenuto di plurime note di funzionari delle am-	
	ministrazioni coinvolte in vario modo nella realizzazione dell’opera peniten-	
	ziaria e le audizioni di diversi soggetti parimenti coinvolti nella predetta rea-	
	lizzazione, la scelta dell’area in questione sarebbe dipesa essenzialmente	
	dall’interesse della Società Autostrada dei Fiori e, in seno alla stessa, del	
	9	

	Gruppo Gavio, comproprietaria dell'area medesima.	
	b) Finanziamento dell'opera e primi due livelli di progettazione	
	Con DM del 19.07.2004 è stata finanziata la progettazione della nuova	
	casa circondariale di Savona per l'anno 2004 ed un primo lotto di lavori nel	
	2005 per un ammontare di euro 30.246.000,00. Con decreto direttoriale (DD)	
	n. 169 del 13.09.2004, a firma dell'ing. Walter Lupi (provveditore- direttore	
	del S.I.I.T. -Settore infrastrutture Lombardia-Liguria dall'8.10.2002	
	all'11.08.2007) è stato conferito l'incarico di progettazione preliminare e defi-	
	nitiva dei lavori all'Associazione temporanea di professionisti (ATP) costituita	
	tra l'ing. (Omissis), ing. (Omissis) ed arch. (Omissis), per un importo di euro	
	1.144.592,20. Con DD n. 10368 del 17.11.2005, a firma dell'ing. Walter Lupi,	
	è stato approvato il progetto preliminare, cui ha fatto seguito, con atto n. 305	
	del 21.12.2005, il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio supe-	
	riore dei Lavori pubblici. In data 15.02.2006 il RUP (in persona dell'ing. Luigi	
	Calvanese – RUP sino al 19.12.2006) è stato validato il progetto definitivo.	
	Con DD n. 5982 del 24.05.2006 (a firma dell'ing. Walter Lupi), è stato appro-	
	vato il progetto definitivo dei lavori nell'importo complessivo di euro	
	58.000.000,00, successivamente sottoposto all'esame del Comitato tecnico	
	amministrativo (CTA) di cui dall'art. 1, quarto comma, della legge 3 febbraio	
	1951, n. 164, che, con atto n. 42 del 17.10.2006, ha approvato il progetto defi-	
	nitivo funzionale del primo lotto di lavori, per l'importo di euro 29.896.000,00.	
	Rileva a tal proposito la Procura regionale che in data 3.04.2009, presso	
	il DAP si è tenuta la riunione (verbale protocollato al numero 6.04.2009) con	
	la partecipazione anche dell'ing. Carmelo Cavallo, nell'ambito della quale, re-	
	lativamente alle case circondariali da costruire con i fondi FAS, si decise di	
	10	

	non inserire nel programma l'istituto di Savona, in quanto "interessato fino a	
	pochi giorni orsono da un contenzioso, la cui realizzazione è ancora in corso	
	di studio". In realtà, osserva la Procura, il contenzioso relativo all'affidamento	
	dei lavori era stato già in precedenza definito dal Consiglio di Stato (sentenza	
	n. 5145/2008) e il mancato inserimento dell'opera nella programmazione sa-	
	rebbe dipeso dalla circostanza che, fin dall'inizio, era noto che la realizzazione	
	del carcere nel sito di Passeggi presentava relevantissime criticità, tali da pre-	
	giudicarne la fattibilità. Tanto è vero che, con nota protocollo n. 6225 del	
	10.08.2009), l'ATI aggiudicataria, in relazione alla consegna delle aree ai fini	
	della redazione della progettazione esecutiva e all'ordine di servizio di avvio	
	della progettazione, aveva comunicato al Provveditorato l'accettazione con ri-	
	serva, motivata dalla presenza sull'area prescelta di due elettrodotti, uno di alta	
	e l'altro di bassa tensione, di un gasdotto e di folta vegetazione boschiva. Se-	
	condo la Procura, tali interferenze erano note ai componenti della Commis-	
	sione di cui all'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971 che avevano effettuato	
	il sopralluogo e, in particolare, all'ing. Carmelo Cavallo e all'ing. Luigi Cal-	
	vanese. Le stesse criticità erano note anche al RUP ing. Maurizio Modena –	
	subentrato a far data del 20.12.2006 all'ing. Calvanese- che, replicando con la	
	nota n. 6225 dell'11.08.2009, alle riserve della ATI, ha precisato che la situa-	
	zione dei luoghi al 28.07.2009 non era dissimile da quella esistente all'epoca	
	del sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla gara, avvenuto in data	
	5.12.2006, nonché alla data del 16.12.2008, in occasione della verifica con-	
	giunta tra l'ATI ed il RUP medesimo. Lo stesso ing. Modena, con nota riser-	
	vata in data 17.07.2009, prot. 5506, indirizzata al Provveditore regionale, ing.	
	Errichiello Francesco Lucio, dava atto della presenza delle due linee ad alta	
	11	

	tensione, incompatibili con la nuova costruzione. Quest'ultimo, inoltre, non si	
	attivò per esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei progettisti e	
	l'escussione della relativa polizza assicurativa. A fronte di questa situazione	
	l'ATI, con la nota del 13.04.2010, propose la redazione di un nuovo progetto	
	definitivo. Seguiva quindi la valutazione della proposta (in data 14.04.2010 ed	
	in data 20.04.2010 presso la sede del DAP, alla presenza dell'ing. Cavallo) con	
	successiva conferma da parte del RUP ing. Alessandro Pentimalli che, con nota	
	del 27.04.2010, ha autorizzato la redazione di un nuovo progetto definitivo e	
	esecutivo, quest'ultimo relativamente al primo lotto. Con nota n. 5653 del	
	12.07.2010 l'ing. Alessandro Pentimalli, che già con nota del 13.05.2010	
	aveva riferito al Ministero della Giustizia circa la variante progettuale, ha co-	
	municato al Ministero la versione definitiva del progetto definitivo e del pro-	
	getto esecutivo, I lotto, con l'incremento del quadro economico da euro 58	
	milioni ad euro 75 milioni, con un aumento complessivo pari al 29,31%	
	dell'importo iniziale, nel quale l'importo del primo lotto, pari ad euro	
	31.500.000,00, riferito alle sole opere di sistemazione del sito, era superiore al	
	valore dell'appalto posto in gara. L'interpellato Ministero, con nota del	
	23.09.2010, prot. 66, ha precisato di non aver titolo per approvare il procedi-	
	mento in corso e che nel Piano carceri non era presente la realizzazione della	
	nuova casa circondariale a Savona, invitando gli istanti a considerare l'escus-	
	sione delle garanzie prestate dai progettisti. Con nota del 15.07.2010, prot.	
	5779, il Provveditore ing. Errichiello, proponente il RUP ing. Pentimalli, ha	
	quindi affidato a RINA CHECK S.r.l. l'incarico per attività di supporto al re-	
	sponsabile del procedimento, con particolare riferimento all'attività di valida-	
	zione del progetto esecutivo predisposto dall'ATI. Sulla scorta del rapporto	
	12	

	della società RINA del 4.10.2010, con nota del 26.10.2010, prot. 8502, a firma	
	Pentimalli, sono state richieste all'ATI alcune integrazioni documentali, rese	
	in data 15.11.2010. Di seguito, il Provveditorato, nelle persone dell'ing. Erri-	
	chiello e dell'ing. Pentimalli, con nota del 27.01.2011, prot. 675, ha formulato	
	all'ATI delle contestazioni. Con nota del 22.01.2011, l'aggiudicatario ha re-	
	spinto ogni addebito, con successiva trasmissione, in data 21.3.201, della do-	
	cumentazione con le integrazioni richieste dal rapporto finale della società	
	RINA. Quindi, in assenza di riscontri da parte del Provveditorato, con nota del	
	4.05.2011, ha formulato un "atto di significazione e diffida e messa in mora".	
	Il Provveditorato, in persona dell'ing. Pentimalli, con nota del 1° giugno 2011,	
	prot. 4419, ha risposto all'atto di significazione con il rilievo che il progetto	
	era ancora in fase di verifica tecnica. L'ATI ha rinnovato l'atto di diffida e	
	messa in mora (aggiornando le riserve già formulate con il precedente atto) in	
	data 9.12.2012 e 27.04.2012. Ad avviso della Procura regionale, l'ing. Erri-	
	chiello e l'ing. Pentimalli, essendo a conoscenza del fatto che il carcere di Sa-	
	vona, in quanto privo di finanziamento, non sarebbe stato costruito, stavano	
	cercando di creare artificiosamente i presupposti per arrivare a dichiarare non	
	meritevole di approvazione il progetto esecutivo predisposto dall'ATI e risol-	
	vere il contratto in danno dell'impresa. In data 31.05.2012, prot. 4595, con nota	
	a firma del RUP ing. Pentimalli e vistata dal Provveditore ing. Baratono Pietro,	
	il Provveditorato ha comunicato all'ATI l'avvio della procedura per la risolu-	
	zione del contratto. A questo punto, il Provveditore, in persona dell'ing. Bara-	
	tono, ha nominato un Comitato tecnico amministrativo – nelle persone della	
	dott.ssa Antonella Greco, dell'ing. Giancarlo Borza e dell'avv. Ernesto De Na-	
	poli – per l'approvazione della proposta dell'ing. Pentimalli di risoluzione del	
	13	

	contratto. Il Comitato, nell'adunanza del 24.10.2012, con voto n. 42/G, richia-	
	mato il rapporto finale della società RINA Check datato 28.06.2011 e la nota	
	del 29.6.2011 della medesima società, elaborata dall'avv. Roberto Damonte,	
	ha approvato la proposta di risoluzione del contratto, formalizzata con atto del	
	22.11.2012 a firma del Provveditore ing. Baratono.	
	c) Sui gravissimi ed evidenti errori progettuali	
	Ad avviso della Procura regionale, che richiama al tal proposito le ri-	
	sultanze della CTU esperita nell'ambito del giudizio civile introdotto dall'ATI	
	davanti all'A.G., la palese negligenza e trascuratezza nella redazione degli ela-	
	borati progettuali è consistita nell'erronea e inadeguata analisi della situazione	
	reale del luogo d'intervento, delle sue condizioni e delle relative caratteristiche	
	che sono state trascurate, nonché nell'eccessivo grado di approssimazione e	
	superficialità di contenuti e dei calcoli rispetto a quanto richiesto dalla com-	
	plessità e dalla rilevanza dell'opera, e - segnatamente - l'omessa verifica e su-	
	peramento delle interferenze; l'esagerata acclività del versante coperto intera-	
	mente da fitta boscaglia e la mancata considerazione dell'onerosa attività di	
	disboscamento; i notevoli dislivelli da quota minima a quota massima (tra il	
	punto di quota più basso e quello più alto vi era un dislivello pari a 130 metri	
	come risulta dalla planimetria di rilievo), che hanno portato a rimodellare le	
	quote e rivedere la planimetria di progetto; la mancanza di collegamenti con la	
	viabilità ordinaria, nonché le carenze relative ai tracciati di viabilità interna;	
	l'errato metodo di calcolo degli oneri della sicurezza, difforme dalle disposi-	
	zioni normative; la macroscopica sottostima dei costi preventivati per le opere	
	geotecniche e la sistemazione del terreno, tenuto conto degli ingenti volumi di	
	sbancamento attraverso realizzazione di scavi e riporti. La Procura ritiene che	
	14	

	la verifica del progetto preliminare, effettuata dal RUP ing. Calvanese in data	
	17.10.2005, non avrebbe fatto emergere l'inadeguatezza della soluzione pro-	
	gettuale prescelta e il conseguente carattere antieconomico dell'opera. Il Con-	
	siglio superiore dei lavori pubblici (atto n. 305 del 21.12.2005), nel parere	
	espresso, aveva posto una serie innumerevole di prescrizioni e raccomanda-	
	zioni, ma non aveva affrontato minimamente il problema delle interferenze e	
	della macroscopica sottostima dei costi derivanti dalle opere geotecniche. Cri-	
	ticità non rilevate neppure dalla validazione del progetto definitivo in data	
	15.02.2006 del RUP ing. Calvanese.	
	d) Sulla valutazione di impatto ambientale (VIA)	
	Con nota prot. n. 1445 del 29/11/2004, l'ufficio VIA della Regione Li-	
	guria ha comunicato al Servizio procedimenti concertativi che il progetto pre-	
	liminare di costruzione della nuova casa circondariale di Savona doveva essere	
	sottoposto a verifica <i>screening</i> , indicando nella medesima nota le tematiche da	
	approfondire. In data 10.01.2005, il Provveditorato OO.PP. ha avviato la pro-	
	cedura di verifica- <i>screening</i> , che si è conclusa con la D.G.R. n. 163	
	dell'11/02/2005 di non assoggettabilità del progetto preliminare a VIA, subor-	
	dinatamente al rispetto di alcune prescrizioni. Con nota n. 623 del 7/12/2005,	
	il Settore regionale VIA, interpellato per l'approvazione del progetto defini-	
	tivo, ha ritenuto che le prospettate modifiche progettuali rispetto al progetto	
	preliminare precedentemente valutato non fossero sostanziali, sottolineando,	
	tuttavia, che il proponente non aveva ancora provveduto all'accettazione for-	
	male delle prescrizioni e che fosse necessario verificare la loro ottemperanza	
	sostanziale prima dell'approvazione del progetto. Il Provveditorato OO.PP.,	
	con nota prot. n. 373 del 12.1.2006, ha trasmesso la documentazione	
	15	

	integrativa al fine di soddisfare la prescrizione relativa alla regimazione delle	
	acque meteoriche ma ha rinviato il recepimento di tutte le altre prescrizioni alla	
	fase esecutiva del progetto. Con D.G.R. n. 94 del 3.02.2006 – Assessore pro-	
	ponente Carlo Ruggeri (già sindaco del Comune di Savona), è stato, infine,	
	espresso l’assenso alla formalizzazione del provvedimento di intesa Stato-Re-	
	gione ai sensi dell’art. 81, terzo comma, del D.P.R. n. 383 del 1994, preordi-	
	nato all’approvazione del progetto definitivo, specificando che l’ottemperanza	
	alle ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. 163/2005 potesse essere di-	
	chiarata in sede di conferenza di servizi deliberante. La Procura regionale ri-	
	tiene evidente il palese travisamento dei fatti in cui è incorsa la dirigente re-	
	gionale Gabriella Minervini, la quale, nella relazione tecnica, ha ritenuto di	
	proporre il non assoggettamento a VIA dell’opera in quanto trattavasi di “im-	
	patti assolutamente contenuti” ed “eventi sistemabili con interventi assoluta-	
	mente limitati”.	
	e) Sugli incarichi conferiti a Rina check S.r.l. e sui rapporti finali effettuati	
	dalla medesima società	
	L’attività di verifica affidata a Rina Check si è concretizzata nell’emis-	
	sione di tre distinti rapporti finali, emessi, rispettivamente, in data 4.10.2010	
	(esito positivo subordinato ad integrazioni/revisioni), 30.11.2010 (esito posi-	
	tivo subordinato ad integrazioni/revisioni) ed infine il 28.06.2011 (esito nega-	
	tivo con necessità di ulteriori integrazioni/revisioni). Alla formulazione del	
	rapporto di controllo tecnico finale datato 28.06.2011, segue il 29.06.2011 una	
	nota, a firma dell’ing. Luca La Rosa, dell’ing. Claudio Smaniotto e dell’avv.	
	Roberto Damonte, in base alla quale “il progetto esecutivo ... per quanto ri-	
	guarda le opere di geotecnica ... non (può) allo stato essere considerato in linea	
	16	

	con i disposti di legge”. Sostiene la Procura regionale che le non conformità	
	del progetto erano indipendenti dalla volontà dell’ATI, essendo legate alle cri-	
	ticità già presenti nel progetto definitivo posto a base di gara. Rispetto all’atti-	
	vità di verifica svolta dalla società Rina, la Procura ritiene illogico confrontare	
	il progetto esecutivo del primo lotto, rielaborato secondo le modifiche concor-	
	date con il RUP a seguito delle problematiche emerse nella conferenza dei ser-	
	vizi del 4.03.2010, ed il progetto definitivo posto a base di gara. Secondo la	
	Procura, l’ing. La Rosa, l’ing. Smaniotto e l’avv. Damonte sarebbero legati da	
	rapporto di servizio con la PA, posto che la loro attività si sarebbe inserita	
	nell’ <i>iter</i> procedimentale, condizionandone l’esito.	
	f) Il danno indiretto	
	La Procura regionale ha contestato il danno derivante dalla condanna	
	giudiziale, in pregiudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e il	
	danno derivante da disservizio, in pregiudizio del Ministero della Giustizia.	
	Quanto alla prima componente di danno, osserva la Procura che il CTU ha	
	preso in considerazione il mancato utile ed il mancato pagamento delle attività	
	progettuali svolte. Per quanto concerne il mancato utile, l’arco temporale preso	
	in considerazione è stato quello a partire dalla data entro la quale il progetto	
	esecutivo avrebbe dovuto essere approvato – 30 agosto 2010 – fino a quello	
	dell’avvenuta risoluzione del contratto – 22 novembre 2012 –, per un totale di	
	ottocentoquattordici giorni. L’importo riconosciuto all’ATI, ed oggetto della	
	condanna in sede civile, è stato pari ad euro 1.883.466,82, ripartito dalla Pro-	
	cura tra i convenuti, in via principale, secondo i seguenti criteri. L’ing. Penti-	
	malli è chiamato a rispondere per l’intera somma, in via solidale con l’ing.	
	Smaniotto e l’ing. La Rosa, che devono rispondere in proporzione al solo	
	17	

	periodo di durata dell'incarico (dal 30.08.2010 al 29.06.2011) per un importo	
	di euro 698.799,68, limitatamente all'80% della somma contestata, pari ad	
	euro 559.023,74 e con una ripartizione interna pari alla metà, ossia pari ad euro	
	279.511,87. Il solo Pentimalli deve rispondere della liquidazione del danno	
	corrispondente al periodo decorrente dalla data in cui la società Rina gli ha	
	inviato il terzo <i>report</i> negativo – 29.06.2011 – alla data di risoluzione del con-	
	tratto – 22.11.2012 – per un totale di cinquecentododici giorni e per un totale	
	di euro 1.184.686,75. L'ing. Errichiello deve rispondere, in via sussidiaria a	
	titolo di colpa grave, in proporzione al periodo che va dal 30.08.2010 alla data	
	del subingresso e presa di servizio dell'ing. Baratono (8.04.2012), per una	
	somma pari euro 1.358.104,58. L'avv. Damonte è chiamato a rispondere, in	
	via sussidiaria per colpa grave, della somma di euro 139.755,94, pari al rima-	
	nente venti per cento della somma imputata all'ing. La Rosa ed all'ing. Sma-	
	niotto. Dell'intera posta di danno derivante dal rifacimento della progettazione	
	definitiva, pari ad euro 847.067,30, invece, deve rispondere, a titolo di colpa	
	grave, il solo Pentimalli. La somma pari ad euro 889.349,58, liquidata per le	
	componenti accessorie calcolate sulle singole poste di condanna e per le spese	
	processuali, deve essere posta a carico, in via principale, del Pentimalli ed in	
	via sussidiaria, per colpa grave, per il solo importo di euro 56.844,28, pari alle	
	spese processuali, da suddividersi per il 50% a carico dell'ing. Baratono, pari	
	ad euro 28.422,14 e per il restante 50%, a carico, in parti uguali di euro	
	9.474,05, dell'ing. Borza, dell'avv. De Napoli e della dott. Greco.	
	g) Danno da disservizio	
	Secondo la Procura regionale, nella fattispecie dannosa riferita emer-	
	gerebbe, in maniera evidente ed in aggiunta al danno derivante dagli esborsi	
	18	

	conseguiti alla condanna giudiziale sopra ricordata, anche il cosiddetto danno	
	da disservizio, correlato alla mancata realizzazione della nuova casa circonda-	
	riale. Per la quantificazione di siffatta posta di danno, la Procura ha attinto alla	
	nota data 15.12.2022, prot. 4436, del Ministero della Giustizia, Dipartimento	
	dell'amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale del Piemonte, Li-	
	guria e Valle d'Aosta, integrata in data 3 febbraio 2023, prot. 449, nelle quali	
	sono stati compiutamente descritti i notevoli disagi, le disfunzioni ed i mag-	
	giori costi riconducibili al disservizio arrecato alle amministrazioni dello Stato	
	(ed alla collettività) per il fatto che il nuovo carcere che avrebbe dovuto sorgere	
	in località Passeggi non è stato mai costruito. Sulla scorta di queste note, am-	
	piamente illustrate nell'atto di citazione, la Procura propone una valutazione	
	equitativa del danno, quantificato nella misura del 10% delle somme inutil-	
	mente e complessivamente sostenute dal Ministero, pari ad euro 6.679.865,06,	
	e pertanto nella somma di euro 670.000,00. Del danno da disservizio cagionato	
	all'amministrazione della giustizia, la Procura ritiene responsabili: l'ing. Ca-	
	vallo Carmelo, rappresentante del Ministero della Giustizia, Dipartimento	
	dell'Amministrazione penitenziaria e dirigente dell'Ufficio tecnico, che ha	
	fatto parte della Commissione di cui all'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971,	
	membro della Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici – che nel	
	voto n. 405/2005 aveva espresso parere sul progetto definitivo ed aveva effet-	
	tuato diversi sopralluoghi nell'area di Passeggi; l'ing. Calvanese Luigi, mem-	
	bro della Commissione di cui all'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971 e RUP	
	fino al 19.12.2006, che ha sottoscritto il verbale di verifica del progetto preli-	
	minare in data 17.10.2005 ed il verbale di validazione del progetto definitivo	
	in data 15.02.2006 e RUP fino al 19.12.2006; i membri del CTA che, con il	
	19	

	voto n. 42 del 17.10.2006, hanno approvato il progetto definitivo funzionale	
	del primo lotto, ossia: l'ing. Walter Lupi, l'ing. Errichiello Francesco, l'ing.	
	Francesco Caldani e l'ing. Alberto Albert; l'ing. Pentimalli Alessandro, in qua-	
	lità di RUP, il quale, preso atto degli evidenti e palesi errori progettuali evi-	
	denziati dall'ATI aggiudicataria, in data 27.04.2010 ha ordinato, con colpa	
	grave, il rifacimento del progetto definitivo, impedendo, in tal guisa, all'am-	
	ministrazione di porre a carico dei progettisti l'onere del rifacimento della pro-	
	gettazione; l'ing. Modena Maurizio, firmatario del verbale di cui all'articolo	
	71, comma terzo, del D.P.R. n. 554 del 1999, con cui è stato dato atto della	
	permanenza delle condizioni che consentivano l'immediata esecuzione dei la-	
	vori; la dott. Minervini Gabriella, in qualità di dirigente del Dipartimento pia-	
	nificazione territoriale, paesistica ed ambientale che ha sottoscritto la relazione	
	istruttoria n. 271 allegata alla D.G.R. n. 163 dell'11.02.2005 ed ha espresso il	
	parere di regolarità tecnica sulla delibera medesima. Per il danno da disservizio	
	la Procura imputa euro 670.000,00, riferibile, oltre ai suddetti funzionari (ing.	
	Carmelo Cavallo, ing. Maurizio Modena, ing. Luigi Calvanese, ing. Alessan-	
	dro Pentimalli, ing. Francesco Lucio Errichiello, ing. Walter Lupi, ing. Fran-	
	cesco Caldani, ing. Alberto Albert, dott.ssa Gabriella Minervini) anche a Carlo	
	Ruggeri ed Ennio Rossi, ciascuno per la quota di euro 60.909,00.	
	Con memoria depositata il 17.10.2024 si è costituito Luigi Calvanese,	
	che deduce:	
	- la carenza del nesso etiologico tra la propria condotta e la causazione	
	del danno da disservizio contestato dalla Procura contabile, anche in relazione	
	al forte coinvolgimento causale, negli eventi che hanno cagionato la mancata	
	realizzazione dell'opera, dei soggetti appartenenti agli organi elettivi.	
	20	

	Argomenta a tal fine di non aver fatto parte della commissione ex art. 6, c. 2,	
	legge n. 1133/1971, cui ha partecipato quale mero delegato del Provveditore	
	“senza alcun potere giuridico decisionale”;	
	- l’inconfigurabilità del danno da disservizio e, comunque, la sua quan-	
	tificazione e dimostrazione da parte della Procura;	
	- il difetto dell’elemento soggettivo. Argomenta che nelle vesti di RUP	
	ha agito a valle di un procedimento multilivello (preliminare-definitivo e non	
	esecutivo) di cui è composta la progettazione delle opere pubbliche. Nelle con-	
	ferenze di servizi svolte, sia TERNA che RFI erano state notiziate ed invitate,	
	così come ANAS, Autostrade per l’Italia e Autostrada dei Fiori, oltre a vari	
	attori istituzionali, soggetti tutti che hanno espresso pareri favorevoli al pro-	
	getto. Dal canto suo, l’ATI affidataria della progettazione esecutiva non	
	avrebbe provveduto ad accertare né la libera disponibilità delle aree né ha	
	espletato un’accurata attività d’indagine sulla presenza e sullo stato dei sotto-	
	servizi, con ciò violando le norme tecniche che presiedono l’attività di proget-	
	tazione esecutiva, per poi rivalersi sul MIT. Conclude per il rigetto della do-	
	manda nei suoi confronti; in subordine, per l’esercizio del potere riduttivo nella	
	misura massima consentita.	
	Con memoria depositata il 21.10.2024 si è costituito il convenuto Car-	
	melo Cavallo, che deduce:	
	- il ruolo peculiare dell’amministrazione penitenziaria in seno alla com-	
	missione ex art. 6, della legge n. 1133 del 1971 e al Consiglio superiore dei	
	lavori pubblici, chiamata a rendere valutazioni categoricamente limitate alla	
	speciale tecnica penitenziaria. Argomenta che la predetta commissione si è riu-	
	nita una prima volta in data 15.5.2002, esprimendo una valutazione di non	
	21	

	idoneità delle località “Madonna del Monte” e “Rio Terme” e riservandosi di	
	prendere in considerazione l’area di “Passeggi”. La seconda e definitiva riu-	
	nione era stata fissata per l’8.10.2002 con la prioritaria ed esclusiva finalità di	
	valutare l’idoneità della località “Passeggi”. Poco prima di quest’ultima, egli è	
	stato convocato dal capo del DAP <i>pro tempore</i> , al quale manifestava le proprie	
	perplexità di ordine tecnico in relazione alla scelta di tale area. Ciò nonostante,	
	il capo dipartimento ha avvertito che, in assenza di alternative e vista la deter-	
	minazione politica e dell’amministrazione, detta località rappresentava l’unica	
	soluzione possibile. In ogni caso, il geom. Ennio Rossi, presente alla riunione,	
	aveva fornito ampie assicurazioni circa lo spostamento degli elettrodotti, l’ac-	
	cesso all’area e gli allacci ai servizi. Riferisce, inoltre, che nel mese di maggio	
	2005 aveva predisposto una nota a firma del Gen. (Omissis), indirizzata ai Ser-	
	vizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.) e al Ministero delle Infrastrut-	
	ture e dei trasporti, in cui era evidenziata la necessità di effettuare le valutazioni	
	di cui alla citata prescrizione apposta nel verbale di scelta dell’area	
	dell’8.10.2002. Il Capo Ufficio, conferito con il capo dipartimento, aveva re-	
	stituito la nota non firmata, corredata con l’annotazione di ritenerla inutile, in	
	quanto inerente a valutazioni di esclusiva competenza del Ministero delle In-	
	frastrutture e trasporti. Conclude per il rigetto della domanda e, in subordine,	
	per l’esercizio del potere riduttivo.	
	Con memoria depositata il 23.10.2024 si è costituito il convenuto Ales-	
	sandro Pentimalli, che:	
	- deduce l’assenza del nesso causale nella produzione del danno per cui	
	è giudizio, in considerazione del “definanziamento” ministeriale, successivo	
	all’aggiudicazione dell’appalto, del quale egli era all’oscuro. Argomenta a tal	
	22	

	proposito che nella riunione dell'aprile 2009 presso il DAP, in merito alle case	
	circondariali da costruire con i fondi FAS, era stato convenuto di non inserire	
	nel programma l'Istituto di Savona;	
	- quanto al danno indiretto, deduce che l'assenza di fondi avrebbe, in	
	ogni caso, inciso sul rapporto con l'aggiudicataria, a favore della stessa;	
	- deduce la carenza dell'elemento soggettivo doloso, ritenendo la rico-	
	struzione della Procura priva di fondamento. Argomenta che nella veste di	
	RUP ha svolto il proprio ruolo per la gestione dell'appalto, il cui andamento	
	anomalo era caratterizzato da originarie disfunzioni progettuali; in particolare,	
	che la conferenza di servizi del 4 marzo 2010 aveva approvato la variante di	
	traslazione dei manufatti di una sessantina circa di metri, riposizionando gli	
	edifici per tenere gli stessi lontani dalle linee elettriche di alta tensione, varia-	
	zione che era stata ritenuta di assoluto contenuto anche dalla stessa ATI. Non	
	sussisterebbe nemmeno l'estremo soggettivo della colpa grave in relazione	
	all'ordine rivolto alla ATI di procedere alla nuova progettazione definitiva.	
	Con nota del 13 aprile 2010, egli aveva, infatti, richiesto l'autorizzazione a	
	redigere il progetto definitivo dell'intero intervento, "per un corretto comple-	
	tamento della progettazione esecutiva del I lotto", con la previsione che non vi	
	sarebbero state sostanziali variazioni. Argomenta che l'abnorme aumento dei	
	costi non era giustificato dalla variazione della posizione del complesso carce-	
	rario, quanto da un ingiustificato aumento dei costi unitari degli scavi e dei	
	rilevati;	
	- deduce la carenza di colpa grave in ordine al danno da disservizio,	
	stante la decisione del Ministero della Giustizia di definanziare la nuova infra-	
	struttura penitenziaria;	
	23	

	- deduce l'erroneità e l'ingiustizia della ripartizione del danno conte-	
	stato dalla Procura, laddove non si considera che egli è intervenuto per ultimo	
	in una situazione di acclerate origini contorte;	
	- eccepisce l'intervenuta prescrizione relativamente alla contestazione	
	per danno da disservizio, non trattandosi di danno permanente;	
	- eccepisce la prescrizione relativamente alla contestazione per danno	
	indiretto, intervenuta oltre il quinquennio dal passaggio in giudicato della sen-	
	tenza del giudice civile. Conclude, in via preliminare, per la prescrizione; nel	
	merito, per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del <i>quan-</i>	
	<i>tum</i> del risarcimento, anche con diversa suddivisione tra i soggetti coinvolti;	
	in ulteriore subordine, per l'esercizio del potere riduttivo nella sua massima	
	estensione.	
	Con memoria depositata il 23.10.2024 si è costituita Greco Antonella,	
	la quale:	
	- eccepisce la prescrizione del diritto azionato, in considerazione	
	dell'avvenuto passaggio in giudicato in data 27.12.2017 della sentenza della	
	Corte d'appello di Roma n. 4644/2017, stante la notificazione dell'invito a de-	
	durare in data 16 marzo 2023;	
	- deduce l'assenza del nesso di causalità tra la propria condotta e il con-	
	testato danno, in considerazione della circostanza che il danno si ricollega a	
	decisioni, atti e condotte precedenti e, comunque, indipendenti dal proprio ope-	
	rato;	
	- deduce l'assenza di antigiuridicità nella propria condotta, atteso che	
	ha espresso una valutazione sulla proposta di risoluzione contrattuale formu-	
	lata dal RUP e limitatamente ai soli contenuti giuridici del rapporto finale	
	24	

	formulato da Rina Check S.r.l.;	
	- deduce, infine, il difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave.	
	Lamenta al riguardo che la Procura regionale le attribuisca una responsabilità	
	oggettiva per il danno in questione, in ragione unicamente della posizione di	
	relatore da lei assunta nell'ambito del CTA. Conclude, in via principale, per il	
	rigetto nel merito della domanda e, in subordine, per l'esercizio del potere ri-	
	duttivo in misura massima. Formula istanza di oscuramento ai sensi dell'art.	
	52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di prote-	
	zione di dati personali" nonché dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.	
	Con memoria depositata il 23.10.2024 si è costituito Pietro Baratono,	
	il quale:	
	- eccepisce la prescrizione del diritto fatto valere, in considerazione	
	dell'avvenuto passaggio in giudicato in data 27.12.2017 della sentenza della	
	Corte d'appello di Roma n. 4644/2017, stante la notificazione dell'invito a de-	
	durre in data 16 marzo 2023;	
	- deduce la mancanza del nesso di causalità tra la condotta contestata e	
	l'asserito danno, atteso che quest'ultimo si ricollega a decisioni, atti e condotte	
	precedenti e, comunque, indipendenti dal proprio operato;	
	- deduce, quindi, l'assenza di antigiuridicità nella propria condotta, at-	
	teso che non avrebbe potuto agire diversamente da come operato;	
	- deduce, infine, la mancanza dell'elemento soggettivo della colpa	
	grave, in quanto, nell'affrontare la proposta di risoluzione contrattuale del	
	RUP, si sarebbe comportato diligentemente, come riconosciuto anche dall'am-	
	ministrazione in sede di giudizio disciplinare. Conclude, in via principale, per	
	il rigetto nel merito della domanda; in subordine, per l'esercizio del potere	
	25	

	riduttivo in misura massima. Formula istanza di oscuramento ai sensi dell’art.	
	52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di prote-	
	zione di dati personali” nonché dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Roberto Damonte,	
	il quale:	
	- eccepisce l’inammissibilità dell’azione per difetto di giurisdizione	
	della Corte, in quanto ha svolto la propria attività professionale a favore (non	
	già del Ministero, bensì) della sola Rina Check S.r.l., con la quale ha sotto-	
	scritto apposita lettera di incarico, in adempimento dell’incarico che la società	
	a sua volta aveva avuto dal Ministero;	
	- eccepisce la nullità dell’invito a dedurre, per difetto di specificità della	
	contestazione;	
	- eccepisce la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dalla Pro-	
	cura regionale, atteso che il danno erariale contestato si sarebbe concretizzato	
	allorché, con la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4644/2017, è stata	
	definitivamente accertata la debenza dell'importo risarcitorio richiesto al MIT	
	dall'ATI aggiudicataria dell'appalto integrato;	
	- deduce l’inammissibilità dell’atto di citazione e, comunque, la sua in-	
	fondatezza, per difetto di prova dell’avvenuto pagamento del risarcimento li-	
	quidato dall’A.G. ordinaria;	
	- deduce il difetto del nesso causale ai fini della produzione del danno	
	erariale, atteso che il nesso etiologico sarebbe interrotto (nella ventennale vi-	
	cenda in esame) da plurimi eventi e circostanze, sia precedenti (da soli in grado	
	di causare, in via immediata e diretta, il danno) che successivi (di portata tale	
	da escludere/ elidere il rapporto causale) rispetto alla (limitatissima) attività	
	26	

	svolta;	
	- in via subordinata, sostiene che il pregiudizio erariale indiretto	
	avrebbe dovuto essere contestato, oltre che ai soggetti indicati nell'invito a de-	
	dedurre, anche a tutti gli altri funzionari pubblici ai quali viene ascritto l'ulteriore	
	danno da disservizio;	
	- deduce l'insussistenza della colpa grave, in quanto nel suo operato	
	non sarebbe ravvisabile alcun errore professionale inescusabile e/o negligenza.	
	Conclude, in via pregiudiziale, per: il difetto di giurisdizione; la prescrizione	
	del diritto al risarcimento del danno; la nullità dell'invito a dedurre. Nel merito,	
	per l'infondatezza della pretesa; in subordine, per l'esercizio del potere ridut-	
	tivo.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Walter Lupi, il	
	quale:	
	- eccepisce la prescrizione della pretesa erariale in quanto la sua even-	
	tuale responsabilità dovrebbe essere circoscritta al periodo in cui egli aveva,	
	quale Direttore del S.I.I.T., la possibilità di porre fine all'asserita situazione	
	dannosa;	
	- deduce il difetto del nesso di causalità tra la condotta contestata e l'as-	
	serito danno, in quanto la mancata realizzazione del carcere di Savona non sa-	
	rebbe in nessun modo conseguita alla propria azione, neppure in parte;	
	- deduce la carenza di colpa grave, in relazione alla rilevanza dei pareri	
	favorevoli resi dagli organi intervenuti nell'ambito del procedimento che ha	
	riguardato l'infrastruttura;	
	- deduce la mancata prova del contestato danno, in quanto la Procura	
	regionale si sarebbe limitata a descrivere l' <i>iter</i> che ha condotto alla mancata	
	27	

	realizzazione del carcere, formulando contestazioni di vario genere;	
	- deduce l'erroneità della quantificazione del contestato danno. Con-	
	clude: in via principale, per il rigetto della domanda perché i diritti azionati	
	sono estinti per prescrizione; in via subordinata: previo, ove occorrendo, licen-	
	ziamento di CTU per accertare la realizzabilità o meno del primigenio progetto	
	posto a base di gara, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e	
	diritto, ovvero per la riduzione del danno in ragione delle risultanze della CTU;	
	in via di stretto subordine, per l'esercizio del potere riduttivo.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Francesco Lucio	
	Errichiello, il quale:	
	- eccepisce la prescrizione relativamente alla contestazione concer-	
	nente la mancata escussione della polizza assicurativa dei progettisti;	
	- deduce la mancanza del nesso di causalità, atteso che gli elaborati	
	progettuali sono stati analizzati, validati e approvati da una pluralità di organi	
	tecnici e amministrativi, così integrando un decisivo contributo causale sia per	
	la determinazione del danno che si è poi riverberato nelle fasi successive del	
	procedimento volto alla realizzazione dell'opera, sia nella determinazione	
	della componente di danno a lui imputata;	
	- deduce che le problematiche dell'area di Passeggi risultavano ben	
	note a tutti gli enti ed organi coinvolti nella scelta, che non sollevarono alcuna	
	obiezione in merito ai fattori che potevano compromettere la realizzabilità	
	dell'opera, così come non rilevarono alcun errore dei progettisti tutti i soggetti	
	che avevano dato avvio ed avevano aggiudicato l'affidamento della progetta-	
	zione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi al primo lotto;	
	- eccepisce la prescrizione della pretesa erariale, in adesione	
	28	

	all'orientamento che ricollega il decorso del termine estintivo al passaggio in	
	giudicato della sentenza di condanna dell'amministrazione;	
	- deduce l'insussistenza del danno indiretto, in quanto, ove l'ammini-	
	strazione avesse esercitato il diritto di recesso, la stessa avrebbe sostenuto gli	
	stessi esborsi che ha poi dovuto sostenere a valle del giudizio innanzi al giudice	
	civile;	
	- deduce che la decisione di risolvere il contratto è stata assunta soltanto	
	dopo la sua cessazione dall'incarico, proposta, comunque, vagliata positiva-	
	mente da vari organi;	
	- deduce che dai documenti del fascicolo non emergerebbe alcun indi-	
	zio circa un ipotetico "secondo fine" retrostante all'affidamento dell'incarico	
	alla società Rina, né circa l'intenzione di provocare una contestazione circa	
	l'operato dell'ATI al solo fine di risolvere il contratto per inadempimento di	
	quest'ultima;	
	- deduce l'erroneità della quantificazione del danno indiretto operata	
	dalla Procura;	
	- eccepisce la prescrizione relativamente alla contestazione a titolo di	
	danno da disservizio.	
	Conclude: in via pregiudiziale, per l'intervenuta prescrizione di tutte le	
	pretese fatte valere; nel merito, per il rigetto delle domande siccome infondate	
	in fatto e in diritto; in via subordinata, per difetto dell'elemento soggettivo	
	della colpa grave; sempre in via subordinata, per rideterminare la quota di re-	
	sponsabilità; in ogni caso, per l'esercizio nella misura massima del potere ri-	
	duuttivo.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Claudio	
	29	

	Smaniotto, il quale:	
	- eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte, per carenza del rapporto di servizio con la P.A., in riferimento all'attività consulenziale e/o professionale svolta da soggetti privati nell'interesse di enti pubblici sulla base della previa stipulazione di accordi contrattuali di natura privatistica;	
	- eccepisce la inammissibilità/nullità dell'invito a dedurre e della citazione per indeterminatezza;	
	- eccepisce la prescrizione della pretesa risarcitoria, in quanto il danno erariale contestato si sarebbe concretizzato allorché con la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4644/2017 è stato definitivamente accertato il debito risarcitorio dell'importo richiesto al MIT dall'ATI, aggiudicataria dell'appalto integrato;	
	- nel merito, deduce la carenza di prova in ordine alla corresponsione ai terzi danneggiati delle somme oggetto dell'azione risarcitoria erariale;	
	- deduce il difetto del nesso causale ai fini della produzione del danno erariale, dovendosi tenere conto, da un lato, di una serie di eventi e circostanze anteriori alla condotta da lui tenuta, eventi di per sé soli in grado di causare, in via immediata e diretta il danno; dall'altro lato, di ulteriori fatti successivi, di portata tale da escludere o elidere il rapporto causale rispetto al suo operato;	
	- deduce l'infondatezza delle contestazioni formulate nei suoi confronti, in quanto il progetto esecutivo non avrebbe potuto essere confrontato con il progetto definitivo revisionato, atteso che non era stata attivata la procedura relativa alle varianti in corso d'opera e il progetto definitivo revisionato, richiesto dal RUP, non risultava approvato dalla stazione appaltante;	
	- deduce il difetto dell'elemento soggettivo, segnatamente del dolo;	
	30	

	- deduce, in subordine, l'erroneità per eccesso dell'importo risarcitorio	
	richiesto dalla Procura regionale, anche in considerazione del fatto che il pre-	
	giudizio avrebbe dovuto essere contestato anche a tutti i funzionari pubblici ai	
	quali viene ascritto l'ulteriore danno correlato agli errori nella progettazione	
	preliminare e definitiva. In via istruttoria, insta per il promovimento di apposita	
	consulenza tecnica d'ufficio (<i>ex art. 97 c.g.c.</i>) volta ad accertare che Rina	
	Check S.r.l. ha espletato in maniera corretta e puntuale l'incarico ad essa affi-	
	dato dal MIT.	
	Conclude: in via preliminare per il difetto di giurisdizione della Corte;	
	sempre in via preliminare, per la declaratoria d'inammissibilità/nullità dell'atto	
	di citazione e del presupposto invito a dedurre; in via principale, per il rigetto	
	della domanda, in quanto prescritta e/o infondata; in via subordinata, per la	
	congrua riduzione dell'entità del danno da addebitare.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Luca La Rosa, il	
	quale:	
	- in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei	
	conti con riferimento all'attività consulenziale e/o professionale svolta da sog-	
	getti privati nell'interesse di enti pubblici sulla base della previa stipulazione	
	di accordi contrattuali di natura privatistica;	
	- eccepisce l'inammissibilità/nullità dell'invito a dedurre e dell'atto di	
	citazione per indeterminatezza, dal momento che egli non sarebbe stato posto	
	in condizione di comprendere esattamente da quali elementi (necessariamente	
	precisi e documentati) dovrebbe desumersi che Rina Check S.r.l. si sarebbe	
	prestata all'adesione del presunto intendimento del Provveditorato di "trovare	
	una giustificazione plausibile che consentisse di risolvere motivatamente il	
	31	

	contratto d'appalto concluso con l'ATI aggiudicataria";	
	- eccepisce la prescrizione del diritto, in quanto il danno erariale conte-	
	stato dall'organo requirente si sarebbe concretizzato con la sentenza della	
	Corte d'appello di Roma 12/7/2017, n. 4644;	
	- nel merito, deduce la carenza di prova in ordine alla corresponsione	
	ai terzi danneggiati delle somme oggetto dell'azione risarcitoria erariale;	
	- deduce il difetto del nesso causale tra la propria condotta e la produ-	
	zione del danno erariale;	
	- deduce l'infondatezza delle contestazioni formulate nei suoi con-	
	fronti, atteso che, non essendo mai stato approvato il nuovo progetto definitivo	
	redatto dall'ATI, quest'ultimo non avrebbe potuto essere legittimamente preso	
	in esame da Rina Check S.r.l. ai fini delle verifiche ad essa demandate;	
	- deduce il difetto dell'elemento soggettivo, non risultando supportato	
	da riscontro documentale l'asserito intendimento di Rina Check S.r.l. di addi-	
	venire, d'intesa con l'amministrazione, alla risoluzione del contratto d'appalto;	
	- deduce, in subordine, l'erroneità per eccesso dell'importo richiesto a	
	titolo risarcitorio. In via istruttoria, chiede l'espletamento degli adempimenti	
	istruttori ritenuti opportuni ai sensi degli artt. 94 e ss. c.g.c.; in particolare, insta	
	per il promovimento di apposita consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare	
	che Rina Check S.r.l. aveva espletato in maniera corretta e puntuale l'incarico	
	ad essa affidato dal Ministero, nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	Conclude: in via preliminare, per il difetto di giurisdizione della Corte	
	dei conti; sempre in via preliminare, per la declaratoria d'inammissibilità/nul-	
	lità dell'atto di citazione e del presupposto invito a dedurre; in via principale,	
	per il rigetto della domanda in quanto prescritta e/o infondata; in via	
	32	

	subordinata, per la congrua riduzione dell'entità del danno posto a suo carico.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Alberto Albert, il	
	quale:	
	- eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento per i danni quan-	
	tificati sulla base della sentenza n. 4644/2017 nonché per l'eventuale danno da	
	disservizio;	
	- deduce l'infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza	
	dell'elemento soggettivo della colpa grave, atteso che l'atto di citazione ha im-	
	motivatamente escluso svariati soggetti coinvolti nella procedura complessiva,	
	con competenze ben differenziate;	
	- deduce l'assenza di nesso causale stante il documentato venir meno	
	dell'utilità del carcere di Savona già a far data dal 2009, e poi, in via definitiva,	
	nel 2010, con l'esclusione dello stesso dall'elenco del Ministero di Giustizia.	
	Conclude, in via principale, affinché vengano dichiarate prescritte, e/o	
	rigettate le domande in quanto infondate; in subordine, per la riduzione di tutte	
	le voci del danno da disservizio.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito il convenuto Fran-	
	cesco Caldani, il quale:	
	- in via preliminare, eccepisce la prescrizione della pretesa erariale, in	
	quanto la condotta a lui ascritta si è esaurita con l'approvazione del progetto,	
	e non vi sarebbe stata alcuna ulteriore azione da parte sua che abbia mantenuto	
	o prolungato la produzione di danno;	
	- deduce l'assenza del nesso di causalità tra la propria condotta e il	
	danno, atteso che la presenza delle linee ad alta tensione non è stata determi-	
	nante per la non prosecuzione dell'appalto;	
	33	

	- deduce la carenza dell'elemento soggettivo, in relazione al lungo e	
	complesso <i>iter</i> che ha portato alla determinazione della localizzazione	
	dell'opera, procedimento complesso per i profili di politica del territorio;	
	- deduce l'erroneità della quantificazione del danno, atteso che i sog-	
	getti pubblici intervenuti nei complessi procedimenti che hanno condotto alla	
	non prosecuzione delle opere di costruzione del nuovo carcere sarebbero ben	
	più di quelli a cui è stato notificato prima l'invito a dedurre e poi l'atto di cita-	
	zione.	
	Conclude in via preliminare e/o pregiudiziale, per la declaratoria di in-	
	tervenuta prescrizione delle pretese erariali; nel merito, per il rigetto	
	dell'azione promossa; in subordine, per l'ampio uso del potere riduttivo.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Ernesto De Na-	
	poli, il quale:	
	- deduce l'infondatezza della pretesa erariale per carenza del nesso etio-	
	logico, in quanto il suo specifico ruolo quale relatore nella seduta del 24 ottobre	
	2012 avrebbe avuto esclusivamente carattere istruttorio e che il CTA, lungi	
	dall'essere composto da soli quattro membri, era formato da numerosi compo-	
	menti, tutti individuati <i>ex ante</i> dal legislatore. L'infondatezza, inoltre, deriver-	
	ebbe dal fatto che l'accoglimento da parte del tribunale civile delle richieste	
	avanzate dall'ATI è dipesa in gran parte da una carente difesa delle posizioni	
	ministeriali sul piano tecnico e sul piano giuridico. Ed ancora, in quanto la	
	ricostruzione degli eventi evidenzia la presenza di molteplici atti, condotte e	
	decisioni di soggetti terzi, che hanno inciso in modo determinante sulla causa-	
	zione del presunto danno erariale;	
	- deduce l'infondatezza della pretesa risarcitoria per insussistenza	
	34	

	dell'elemento soggettivo, in quanto tutta la documentazione a sua disposizione	
	non aveva fatto emergere alcuna perplessità o incertezza in ordine alla sussistenza dei presupposti giuridici indispensabili per ritenere non meritevole di	
	approvazione il progetto esecutivo redatto dall'ATI;	
	- deduce l'erronea individuazione dei soggetti pretesi responsabili, e	
	formula in tal senso apposita istanza di integrazione del contraddittorio o di	
	riduzione dell'addebito;	
	- eccepisce la prescrizione del diritto, in quanto il fatto dannoso assunto	
	dalla Procura regionale quale origine dell'ipotesi accusatoria dovrebbe quanto	
	meno ricondursi al momento del passaggio in giudicato della sentenza della	
	Corte d'appello di Roma n. 4644/2017.	
	Conclude: in via principale, per il rigetto delle domande proposte in	
	quanto inammissibili ed infondate nel merito; in via subordinata, per una diversa quantificazione del danno sulla base della sola incidenza causale a lui	
	direttamente riferibile; ancora, subordinatamente, per l'esercizio del potere riduttivo.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Maurizio Modena,	
	il quale:	
	- eccepisce, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento	
	del danno, in quanto la risoluzione del contratto è stata disposta in data 24	
	ottobre 2012. In ogni caso, atteso che la sentenza della Corte d'appello è stata	
	depositata in data 12 luglio 2017, ed è passata in giudicato in data 24 dicembre	
	2017, il termine prescrizione sarebbe comunque maturato al momento della	
	notificazione dell'invito a dedurre. Esclude la sussistenza di un danno permanente, del quale non ricorrerebbero i caratteri come ricostruiti dalla	
	35	

	giurisprudenza della suprema Corte;	
	- nel merito deduce che nessuna colpa possa essere allo stesso imputata	
	in relazione della condotta serbata, atteso che non sarebbe stato suo onere ac-	
	certare la bontà del progetto od effettuare verifiche, revisioni o analisi dello	
	stesso e/o dei successivi provvedimenti o atti adottati da altri;	
	- deduce l'assenza del nesso causale rispetto alla propria condotta, at-	
	teso che il progetto della costruzione della nuova casa circondariale di Savona	
	in località Passeggi era stato posto in discussione dal commissario (Omissis),	
	poi comunque non inserito nel c.d. Piano Carceri del 2010;	
	- deduce l'erroneità della quantificazione del danno da disservizio, co-	
	munque priva di supporto probatorio.	
	Conclude, in via preliminare, per l'intervenuta prescrizione del diritto	
	al risarcimento; nel merito in via principale: per il rigetto di tutte le domande	
	in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, anche per	
	carenza di nesso causale ed elemento soggettivo; in via subordinata, per la de-	
	terminazione del danno nei limiti di quanto accertato, decurtato dell'ammon-	
	tare riferito al concorso di altri soggetti.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Carlo Ruggeri, il	
	quale deduce:	
	- che, individuato il sito di Passeggi per la costruzione del nuovo car-	
	cere, le amministrazioni interessate (Ministero della Giustizia e Ministero dei	
	lavori pubblici), così come deliberato dalla commissione di cui all'art. 6 della	
	legge n. 1133 del 1971, avrebbero dovuto svolgere indagini e studi per verifi-	
	care l'idoneità dell'area;	
	- che i vizi e le mancanze dei progetti preliminare e definitivo, redatti	
	36	

	in assenza dei pur richiesti studi ed indagini preventivi e propedeutici ad ogni	
	ulteriore attività progettuale, sarebbero le vere ed uniche ragioni che hanno	
	impedito la realizzazione della struttura;	
	- che la contestazione si fonderebbe esclusivamente su ricostruzioni ap-	
	prossimative, su un evidente travisamento dei fatti e su mere affermazioni sug-	
	gestive e tendenziose, volte a far intendere e ad accreditare che egli avesse	
	sostenuto acriticamente l'area di Passeggi quale unico sito ove realizzare la	
	nuova casa circondariale. Invero, egli non avrebbe mai ritenuto l'area di Pas-	
	seggi quale l'unico sito idoneo, posto che la Giunta comunale aveva indicato	
	tre possibili localizzazioni. Per quanto riguarda l'ex stabilimento Metametrone,	
	la Giunta, con deliberazione n. 444 del 12.12.2000 aveva proposto al Consiglio	
	comunale di colà localizzare il nuovo carcere, scelta peraltro fortemente osteg-	
	giata dalla comunità locale.	
	Conclude, in via principale, per la declaratoria d'inammissibilità e, co-	
	munque, per il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;	
	in stretto subordine, per la riduzione dell'addebito.	
	Con memoria depositata il 25.10.2024 si è costituito Ennio Rossi, il	
	quale:	
	- deduce l'infondatezza della pretesa risarcitoria per assenza di con-	
	dotte <i>contra ius</i> e causalmente rilevanti rispetto al danno contestato, in quanto	
	la scelta del sito di Passeggi era stata decisa dal Consiglio comunale, della cui	
	deliberazione egli è stato uno dei firmatari nella sua qualità di responsabile del	
	Servizio. Per quanto attiene alla sua partecipazione alla conferenza di servizi	
	in data 23 dicembre 2009, solo in ragione dell'assenza del progettista aveva	
	provveduto alla descrizione del progetto. Infine, con riferimento alla seduta	
	37	

	della commissione ex articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, egli era sì pre-	
	sente, ma senza aver avuto alcuna partecipazione attiva, non prevista dalla	
	legge;	
	- deduce l'infondatezza della pretesa risarcitoria per insussistenza	
	dell'elemento soggettivo, stante la totale assenza di qualsiasi forma di volontà,	
	consapevolezza, o anche solo negligenza nello svolgimento dei propri compiti.	
	Conclude: in via principale, per il rigetto delle domande proposte, in	
	quanto inammissibili ed infondate nel merito; in via subordinata, per una di-	
	versa quantificazione del danno sulla base della sola incidenza causale a lui	
	direttamente riferibile; ancora subordinatamente, sul <i>quantum</i> eventualmente	
	accertato, per l'esercizio del potere riduttivo.	
	All'udienza del 14 novembre 2024, il Pubblico ministero e le difese	
	hanno ulteriormente sviluppato le argomentazioni di cui ai rispettivi atti scritti	
	e concluso come da verbale.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale il Collegio deve verificare l'integrità del contrad-	
	dittorio rispetto ai soggetti citati e con costituiti.	
	Risulta dagli atti che l'atto introduttivo è stato notificato ai convenuti	
	Giancarlo Borza e Gabriella Giuditta Bruna Minervini a mezzo pec in data	
	5.6.2024, agli indirizzi, rispettivamente, giancarlo.borza@ingpec.eu, ga-	
	briella.minervini@pec.chimicifisici.it. In forza dell'art. 6, quarto comma,	
	c.g.c., le notificazioni degli atti possono essere effettuate direttamente agli in-	
	dirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.	
	Ritenuto che i ricordati indirizzi elettronici risultano inseriti nell'elenco	
	38	

	INIPEC del Ministero (già dello Sviluppo economico), il rapporto processuale	
	in confronto di tali convenuti va considerato validamente instaurato, con la	
	conseguente declaratoria di contumacia degli interessati.	
	2. Ancora in via pregiudiziale deve essere deliberata l’eccezione di nullità	
	o inammissibilità dell’invito a fornire deduzioni o dell’atto di citazione per in-	
	determinatezza, dispiegata dai convenuti Damonte, Smaniotto e La Rosa.	
	2.1. L’eccezione è infondata. Secondo l’orientamento della Corte di	
	cassazione, ai fini della declaratoria di nullità, l'oggetto della domanda deve	
	risultare assolutamente incerto, in relazione alla ragione ispiratrice della norma	
	che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo l'oggetto della do-	
	manda, ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto	
	nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass., II, n.	
	1681/2015). Orbene, con l’invito a dedurre e la successiva citazione la Procura	
	regionale ha chiaramente e specificamente enunciato tanto il <i>petitum</i> quanto la	
	<i>causa petendi</i> , attribuendo ai convenuti, ritenuti in rapporto di servizio con	
	l’amministrazione, specifiche condotte etiologicamente idonee alla produ-	
	zione, in concorso, del danno contestato. E, del resto, che i convenuti abbiano	
	ben inteso il fondamento e la finalità della domanda risulta <i>ad abundantiam</i>	
	dalla circostanza che hanno argomentato diffusamente, svolgendo specifiche	
	difese (Sez. III, n. 72/2019).	
	3. Sempre in via pregiudiziale, deve essere vagliata l’eccezione di di-	
	fetto di giurisdizione formulata dagli stessi convenuti Damonte, Smaniotto e	
	La Rosa, i quali hanno dedotto di aver svolto la propria attività professionale	
	nei riguardi, non già della pubblica amministrazione, quanto della sola Rina	
	Check S.r.l., con la quale il Damonte ha sottoscritto apposita lettera di incarico,	
	39	

per lo svolgimento dell'incarico che la società a sua volta aveva avuto dal Ministero. Per la Procura regionale i predetti convenuti sarebbero legati da un rapporto di servizio con l'amministrazione, *posto che la loro attività si è inserita nell'iter procedimentale, condizionandone l'esito, proponendosi di valutare la legittimità delle varianti al progetto definitivo e la congruità economica del costo delle opere geotecniche ...* (cfr. pag. 96 dell'atto di citazione).

L'eccezione di difetto di giurisdizione per carenza del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione è fondata. Il Collegio non ignora che *la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un professionista investito di un incarico di consulenza da un ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le volte in cui il consulente, per l'attività svolta, debba ritenersi inserito, in modo continuativo, seppur temporaneo, nell'apparato organizzativo della P. A...*” (Cass., SS.UU. n. 19891/2014). Tuttavia, ai fini dell'esistenza del rapporto di servizio rispetto al consulente è necessario che *il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività della pubblica amministrazione* (Cass., SS.UU. n. 11229/2014) e pertanto svolga compiti di *concreta gestione amministrativa* (v. Sez. Liguria, n. 8/2022). Nel caso di specie, tali elementi non sono integrati. Come risulta dalla nota del 15.7.2010, la società Rina Services S.p.A. era stata incaricata dal Provveditorato per attività di consulenza e supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento, con la precisazione che l'incarico riguardava tutte le *attività a carattere tecnico-amministrativo che, di volta in volta, saranno espressamente richieste* dal medesimo responsabile del procedimento. Tuttavia, per un verso, per lo svolgimento di siffatto incarico la società si è avvalsa anche di un professionista

	appositamente incaricato (cf. lettera di incarico in data 20.6.2011 a Roberto	
	Damonte). Per un altro verso, ancorché divisato dal lato della società incaricata	
	l'incarico potrebbe astrattamente integrare un tipico rapporto di servizio con	
	l'amministrazione, l'atto di citazione ha attinto non già alla società Rina inca-	
	ricata, quanto alle singole persone fisiche che avevano sottoscritto varie rela-	
	zioni prodotte dalla società medesima alla stregua di atti inerenti all'esecuzione	
	dell'incarico, e dunque a soggetti che, sulla scorta di quanto prima osservato a	
	proposito del rapporto di servizio, risultano privi di legittimazione passiva ri-	
	spetto alla domanda risarcitoria svolta. Alle considerazioni che precedono, se-	
	gue pertanto l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione rispetto	
	ai convenuti Damonte, Smaniotto e La Rosa con indicazione del giudice ordi-	
	nario quale giudice munito di giurisdizione nella controversia che li riguardi.	
	4. Preliminarmente, il Collegio ritiene che l'eccezione di prescrizione	
	del diritto al risarcimento del danno indiretto sia destituita di fondamento.	
	La questione dell'esordio del termine di prescrizione nel caso di danno	
	indiretto ha fatto registrare nel tempo soluzioni oscillanti, non solo tra le due	
	principali tesi, l'una favorevole ad ancorare il predetto esordio al momento di	
	passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'amministrazione verso	
	terzi, l'altra volta ad individuare l'inizio del decorso del termine all'effettivo	
	pagamento in favore del terzo danneggiato, ma anche soluzioni intermedie va-	
	riamente articolate. Osserva il Collegio che, prima del pagamento, vi è solo	
	una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non	
	attualizzarsi (cfr. SS.RR., n. 7/2000/QM). Secondo la regola generale dell'art.	
	2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere	
	fatto valere, ovvero da quando il danno è divenuto certo, concreto ed attuale,	
	41	

di guisa che il *dies a quo* coincide con l'emissione del titolo di pagamento di somme a favore del terzo danneggiato (SS.RR., n. 14/2011/QM). A tale stregua, considerato che con il decreto n. 91 del 26.03.2018 è stato disposto il pagamento degli importi liquidati dal giudice civile a favore della ATI, mediante emissione degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso n.1 e 2 del 09.04.2018, ne consegue che al momento della notificazione, avvenuta nel mese di marzo 2023, dell'invito a fornire deduzioni, contenente apposita costituzione in mora, non era ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno indiretto fatto valere dalla Procura regionale.

5. Ritene il Collegio che la causa sia matura per la decisione nel merito, di guisa che non si rende necessario lo svolgimento di alcun incombenza istruttorio. La domanda relativa al danno indiretto è fondata nei termini che seguono. Prima di procedere oltre, è necessario affrontare la deduzione difensiva secondo cui la Procura regionale non avrebbe fornito la prova dell'effettivo pagamento del risarcimento liquidato dal giudice civile. Osserva al riguardo il Collegio che le spese della pubblica amministrazione si snodano attraverso diverse fasi, puntualmente descritte dal legislatore, ovvero impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento (cfr. artt. 270 ss. regolamento di contabilità del 1924). La Procura ha versato in atti il decreto n. 91 del 26.03.2018 e gli ordini di pagamento in conto sospeso n.1 e 2 del 09.04.2018, relativi al risarcimento riconosciuto dal giudice civile a favore della ATI. Ritene il Collegio che tali atti diano sicura contezza, secondo l'*id quod plerumque accidit*, del pagamento effettuato dall'amministrazione, anche considerato che la materiale erogazione del denaro è, per gli uffici pagatori, operazione doverosa.

	5.1. Ai fini dell'esame del merito appare indispensabile un'essenziale	
	ricostruzione della complessa vicenda sottesa al presente giudizio. Nel 2002 il	
	Consiglio comunale di Savona ha individuato tre possibili aree per la localiz-	
	zazione e per la costruzione del nuovo penitenziario cittadino, assegnando	
	priorità a quella in località Passeggi. Nello stesso anno la commissione di cui	
	alla legge 11 dicembre 1971, n. 1133, ha ritenuto l'area in questione idonea, sia	
	pur con prescrizioni, alla realizzazione della struttura penitenziaria. Sulla	
	scorta di questa valutazione, il Consiglio comunale, nel marzo del 2003, ha	
	individuato in via definitiva l'area in località Passeggi per la costruzione del	
	penitenziario. Nel 2004 è stato stanziato il finanziamento per la progettazione	
	dell'opera e la costruzione del I lotto, cui è seguito il conferimento da parte del	
	Provveditorato dell'incarico per la progettazione preliminare e definitiva. Ap-	
	provato il progetto dell'opera, nel dicembre del 2005 il Consiglio superiore dei	
	lavori pubblici ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto definitivo,	
	con prescrizioni e raccomandazioni. Il progetto definitivo funzionale del I lotto	
	è stato validato dal RUP nel 2006 ed approvato dal Comitato tecnico consultivo	
	nell'ottobre dello stesso anno. Esperita la gara per l'aggiudicazione dell'ap-	
	palto integrato per la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori,	
	nel 2008 è stato stipulato il contratto di appalto integrato con l'ATI. Nel luglio	
	2009 è avvenuta la consegna dell'area di sedime all'ATI, che, tuttavia, ha ac-	
	ettato con riserva, in ragione della presenza in loco di due elettrodotti, di un	
	gasdotto e di folta vegetazione boschiva. Nello stesso mese di luglio 2009, il	
	RUP ha ordinato all'impresa l'inizio della progettazione esecutiva. Sebbene	
	nello stesso periodo fosse stata verificata dal RUP la disponibilità dei compe-	
	tenti gestori delle reti di provvedere allo spostamento delle interferenze, nella	
	43	

	conferenza di servizi tenutasi a marzo del 2010 è stata approvata una variante	
	di traslazione, con un riposizionamento dell'opera di circa 60 metri rispetto	
	alla previsione iniziale. Ad aprile del 2010 l'impresa ha evidenziato al Provve-	
	ditorato la necessità di <i>procedere ad una progettazione che tenga in conside-</i>	
	<i>razione le problematiche di tipo idrogeologico ...nonché della nuova disposi-</i>	
	<i>zione plano altimetrica sia degli edifici che del layout.</i> , con conseguente <i>ne-</i>	
	<i>cessità di redigere il progetto definitivo dell'intero intervento ... indispensa-</i>	
	<i>bile per un corretto completamento della progettazione esecutiva del 1° lotto.</i>	
	La richiesta è stata positivamente riscontrata dal RUP nello stesso mese di	
	aprile 2010, con la precisazione che <i>il termine ultimo per la consegna ... degli</i>	
	<i>elaborati ... è ...quello stabilito per il completamento del progetto esecutivo</i>	
	<i>del primo Stralcio.</i> La nuova progettazione prodotta dall'ATI ha, tuttavia, com-	
	portato un aumento dei costi abnorme rispetto alla previsione originaria. Il	
	nuovo progetto è stato, quindi, verificato dal Provveditorato con il supporto	
	della società Rina Check S.r.l., al cui esito è stato dato avvio al procedimento	
	per la risoluzione del contratto di appalto integrato, risoluzione formalizzata,	
	previo positivo parere del CTA, con provvedimento del novembre 2012.	
	5.2. La Procura regionale ha svolto censure, in particolare, tanto ri-	
	spetto all'individuazione dell'area Passeggi, quanto relativamente alla proget-	
	tazione posta a base di gara. A tal fine ha fatto ampio ricorso alla CTU esperita	
	nell'ambito del giudizio risarcitorio introdotto dall'ATI davanti il giudice ci-	
	vile. Risulta dalla predetta CTU che il progetto definitivo posto a base del con-	
	tratto: non tiene in considerazione la presenza di due linee elettriche aeree di	
	alta tensione, appartenenti rispettivamente alle società TERNA e RFI, che so-	
	vrastavano l'area dell'intervento; presenta problematiche inerenti ai notevoli	
	44	

	dislivelli all'interno dell'area d'intervento; non prende in giusta considerazione	
	il problema del disboscamento delle aree d'intervento; non opera una corretta	
	valutazione dei costi della sicurezza; è carente per quanto riguarda le sistema-	
	zioni dei terreni e della viabilità interna, ed anche le indagini geotecniche sono	
	molto limitate.	
	Osserva il Collegio che i rilievi svolti dal CTU si collocano nel giudi-	
	zio civile instaurato dall'aggiudicatario per far valere profili di responsabilità	
	dell'amministrazione in suo confronto. Rispetto a questo giudizio, tuttavia, è	
	d'uopo riprendere quanto affermato dalla sentenza n. 4644/2017 della Corte di	
	appello di Roma che, pur dando atto dell'intervenuto giudicato interno in or-	
	dine a diversi profili (inclusi quelli attinenti alla CTU) correlati all'attività di-	
	fensiva svolta dall'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto assai opinabili alcune	
	affermazioni svolte dal giudice di primo grado, censurando al contempo l'atti-	
	vità difensiva dell'amministrazione. In disparte questo rilievo, il Collegio os-	
	serva che, secondo quanto risulta dagli atti del giudizio, l'individuazione	
	dell'area ove localizzare il nuovo penitenziario è avvenuta secondo il procedi-	
	mento previsto dalla legge, con il coinvolgimento degli organi consultivi	
	all'uopo deputati, che hanno acclarato l'idoneità, sia pure con specifiche pre-	
	scrizioni, dell'area situata in località Passeggi. Anche rispetto agli elaborati	
	progettuali posti a base di gara non può non rilevarsi che gli stessi sono stati	
	sottoposti alle verifiche previste dal relativo procedimento di approvazione,	
	ricevendo conferma da parte degli organi tecnici contemplati dalla normativa	
	di settore. Quanto alle interferenze, anche a prescindere dalla circostanza che	
	il progetto sembrerebbe averle contemplate (cfr. carta geologica-geomorfolo-	
	gica, tav. 1, datata 23.9.2005), deve comunque rilevarsi che il RUP ing.	
	45	

	Maurizio Modena si era attivato con TERNA (nota prot. 5869 del 28.7.2009)	
	e con RFI (nota prot. 6519 del 1.9.2009) per la ricollocazione che, qualora in	
	ipotesi onerosa, avrebbe potuto senz'altro essere finanziata con le significative	
	somme a disposizione dell'amministrazione previste dal capitolato speciale	
	d'appalto. Ed allora, esclusa l'impossibilità di realizzare l' <i>opus</i> progettato, va	
	considerato che la struttura detentiva era sicuramente un'opera realizzabile	
	così come prevista dai progetti posti a base di gara. E, in ogni caso, agli even-	
	tuali problemi e alle criticità che fossero emerse, ben avrebbe potuto provve-	
	dersi con le varianti in corso d'opera, concretamente invece non utilizzate (cfr.	
	sentenza Corte appello Roma n. 4644/2017). A fronte di questo dato oggettivo,	
	appaiono recessive le criticità prospettate dalla Procura regionale, fisiologiche,	
	invero e in certa misura, in un contesto geomorfologico sicuramente peculiare,	
	qual è quello del territorio ligure. Quanto alla ricostruzione dell'elemento sog-	
	gettivo che avrebbe informato l'azione di alcuni attori istituzionali, essa, an-	
	corché suggestiva, non appare sorretta da un robusto quadro probatorio, tale da	
	superare il livello della mera possibilità per attingere a quello (se non della	
	certezza, quantomeno) della ragionevole probabilità. In definitiva, reputa il	
	Collegio che la documentazione prodotta non sia idonea, secondo la prepon-	
	deranza dell'evidenza, ovvero del "più probabile che non", a fondare le severe	
	conclusioni cui è pervenuto l'organo requirente in ordine all'elemento sogget-	
	tivo della responsabilità fatta valere.	
	5.3. Come già posto in evidenza, con nota del 13.4.2010, l'impresa,	
	adducendo problematiche di tipo idrogeologico e la nuova disposizione plano-	
	altimetrica sia degli edifici che del <i>layout</i> esterno, ha rappresentato alla sta-	
	zione appaltante la necessità di redigere un (nuovo) progetto definitivo	
	46	

	dell'intero intervento (prot. arrivo 3112 del 20.4.2010). La richiesta è stata	
	prontamente riscontrata dal RUP ing. Alessandro Pentimalli, che ha autoriz-	
	zato la redazione del progetto definitivo dell'intero intervento, ivi compresa la	
	viabilità di accesso (nota prot. 2953 del 27.4.2010). Nelle proprie deduzioni	
	difensive il Pentimalli giustifica la decisione adducendo la necessità di cercare	
	un dialogo tra un progetto definitivo generale e ... il progetto esecutivo del I	
	stralcio, interessato dalla ... traslazione della struttura per evitare le interfe-	
	renze, e l'asserita "previsione ... che non vi sarebbero state sostanziali varia-	
	zioni.	
	Ritiene il Collegio che la suddetta decisione del RUP ing. Pentimalli	
	abbia avuto un ruolo decisivo nella serie causale che ha determinato l'ingente	
	pregiudizio per cui è causa e, segnatamente, la componente di danno derivante	
	dal rifacimento della progettazione definitiva, pregiudizio che, come da conte-	
	stazione erariale, ammonta ad euro 847.067,30. Sulla base del nulla osta	
	dell'ing. Pentimalli, l'ATI ha infatti redatto un progetto nuovo, completamente	
	diverso da quello posto a base di gara (cfr. sentenza Corte appello Roma, n.	
	4644/2017). L'assenso del RUP ing. Pentimalli alla richiesta dell'impresa di	
	redigere un nuovo progetto definitivo si è posto al di fuori della normativa di	
	settore, senza peraltro presentare alcuna razionale giustificazione. L'ordina-	
	mento sezionale dei lavori pubblici contempla la nomina di un responsabile	
	unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e	
	dell'esecuzione (cfr. artt. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 7 della legge 11	
	febbraio 1994, n. 109, <i>pro tempore</i> vigenti). In generale, il responsabile del	
	procedimento è dotato di poteri di impulso e di guida di tutte le fasi inerenti	
	alla realizzazione di un intervento mediante contratto pubblico, ed è tenuto ad	
	47	

	informare l'amministrazione aggiudicatrice di ogni anomalia concernente il	
	contratto (cfr. TAR Abruzzo, I, n. 206/2015). In questo quadro, la legge stabi-	
	liva che il RUP è chiamato a fornire informazioni al dirigente competente in	
	ordine, tra l'altro, alle fasi della progettazione (v. artt. 9 d.P.R. 5 ottobre 2010,	
	n. 207 e 7 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, <i>pro tempore</i> vigenti). Nel caso di	
	specie, il RUP ing. Pentimalli, ha travalicato le proprie competenze e, autoriz-	
	zando l'impresa alla redazione di un nuovo progetto definitivo, ha di fatto con-	
	ferito un incarico di progettazione in violazione delle relative norme ordina-	
	mentali, incluse quelle concernenti la competenza, la copertura finanziaria e i	
	controlli. Non a caso, infatti, l'incarico per la progettazione dell'opera <i>de qua</i>	
	era avvenuto a cura del Provveditore (D.P. n. 169 del 13.9.2004) nella dispo-	
	nibilità della relativa provvista finanziaria (D.D. n. 1490/2004 di impegno delle	
	somme occorrenti). L'assenso alla redazione di un nuovo progetto definitivo,	
	inoltre, è avvenuto al di fuori di ogni logica, in quanto, come più sopra posto	
	in evidenza, l'opera originariamente progettata ben avrebbe potuto essere rea-	
	lizzata, anche ricorrendo, al verificarsi dei relativi presupposti, alle varianti in	
	corso d'opera. La decisione del tutto irrituale del RUP ing. Pentimalli di auto-	
	rizzare l'ATI alla redazione di un nuovo progetto definitivo è stata del tutto	
	scriteriata e assolutamente ingiustificata alla stregua della perizia, diligenza e	
	prudenza che è lecito pretendere da qualsivoglia avveduto responsabile unico	
	del procedimento. Sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, la	
	successiva scansione procedimentale prevista dalla legge, infatti, contemplava	
	solamente l'esame del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario, ai fini	
	della sua approvazione (art. 140 d.P.R. n. 554/1999), non certo l'affidamento	
	di una nuova progettazione definitiva. Deve allora essere affermata la	
	48	

	responsabilità, a titolo di colpa grave, del RUP ing. Alessandro Pentimalli per	
	il danno indiretto concernente il rifacimento della progettazione definitiva, che	
	è pari, in base alla contestazione erariale, ad euro 847.067,30.	
	Relativamente al risarcimento liquidato all'Impresa per mancato utile,	
	la Procura regionale ha contestato al solo ing. Alessandro Pentimalli, nella pre-	
	detta qualità di RUP e a titolo di dolo, l'importo di euro 1.184.686,75, conve-	
	nendo, altresì, in via sussidiaria (per un maggiore importo in relazione al pe-	
	riodo preso in considerazione) il Provveditore ing. Francesco Lucio Erri-	
	chiello. Come sopra rilevato, il contratto di appalto integrato stipulato in data	
	23.12.2008 (rep. 5442) è stato risolto in quanto il progetto esecutivo prodotto	
	dalla ATI non è stato ritenuto meritevole di approvazione. Il relativo provve-	
	dimento è stato adottato dal Provveditore ing. Pietro Baratono in data	
	22.11.2012, previo parere favorevole del CTA, assunto nell'adunanza del	
	24.10.2012. Relativamente a Pietro Baratono (subentrato all'ing. Errichiello	
	quale Provveditore nella primavera del 2012 e non evocato dalla Procura per	
	il danno in esame) considera il Collegio che la sua condotta, non inficiata da	
	macroscopica negligenza anche in considerazione del parere reso dal CTA, ab-	
	bia offerto un contributo causale assai marginale nella produzione dell'evento	
	dannoso in questione. All'atto del suo insediamento, infatti, il procedimento	
	per la risoluzione del contratto di appalto integrato era stato oramai essenzial-	
	mente delineato dall'azione del RUP ing. Pentimalli e del Provveditore ing.	
	Errichiello, ai quali la Procura ha contestato in danno a titolo di colpa grave (e	
	in concorso) per il secondo di essi; in via solidale in concorso per il primo, con	
	imputazione esclusiva quanto ad euro 1.184.686,75.	
	Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità, a titolo di colpa	
	49	

	grave, dei convenuti Pentimalli ed Errichiello per il danno correlato al mancato	
	utile dell'impresa in conseguenza della risoluzione del contratto, per l'importo	
	contestato di euro 1.184.686,75. Al riguardo, il Collegio osserva, anzitutto, che	
	la declaratoria di responsabilità a titolo di colpa grave non è preclusa dalla na-	
	tura dolosa della contestazione formulata dalla Procura nei confronti del Pen-	
	timalli, alla luce del principio secondo cui spetta al giudice interpretare e qua-	
	lificare la domanda (cfr. Cass., II, n. 5153/2019) ed in applicazione della risa-	
	lente regola <i>plus semper in se continet quod est minus</i> . Tanto precisato, osserva	
	che, sulla scorta dell'autorizzazione del RUP ing. Pentimalli, l'impresa ha pre-	
	sentato alla stazione appaltante la nuova progettazione, con un costo comples-	
	sivo dell'intervento passato a circa 75 milioni di euro rispetto agli iniziali 58	
	milioni. Con nota del 12.7.2010, prot. 5653, il Provveditore ing. Errichiello e	
	il RUP ing. Pentimalli hanno riferito al Ministero della Giustizia la nuova si-	
	tuazione venutasi a creare, richiedendo vari assensi. Con nota del 23.9.2010, il	
	Ministero interpellato ha declinato la propria competenza ad approvare il pro-	
	cedimento <i>in itinere</i> , stanti le competenze del Ministero di riferimento della	
	stazione appaltante. A sua volta, con nota del 7.10.2010, il Dipartimento	
	dell'amministrazione penitenziaria, Provveditorato della Liguria, ha chiesto al	
	Provveditorato chiarimenti in ordine alla lievitazione dei costi dell'intervento,	
	ritenuti non dipendenti dall'aumento, peraltro non richiesto, della capienza	
	della casa circondariale. <i>Medio tempore</i> , con nota del 15.7.2010, a firma del	
	Provveditore ing. Errichiello e su proposta del RUP ing. Pentimalli, si è proce-	
	duto all'affidamento alla società Rina dell'incarico per l'attività di supporto al	
	responsabile del procedimento, con particolare riferimento all'attività di vali-	
	dazione del progetto predisposto dall'ATI. Sulla scorta delle verifiche	
	50	

	progettuali svolte dalla società incaricata, con nota del 26.10.2010, sottoscritta	
	dal RUP ing. Pentimalli e vistata dal Provveditore ing. Errichiello, sono stati	
	richiesti chiarimenti all'ATI. Presentati i chiarimenti, con nota del 27.1.2011,	
	firmata dal RUP ing. Pentimalli e vistata dal Provveditore ing. Errichiello, è	
	stata formulata una ulteriore richiesta istruttoria, anticipando che, qualora il	
	progetto non fosse stato ritenuto meritevole di approvazione, il contratto sa-	
	rebbe stato risolto per inadempimento dell'impresa, ai sensi dell'art. 140 del	
	d.P.R. n. 554 del 1999. Con la successiva nota del 2.2.2011, il Ministero della	
	Giustizia è stato informato dal RUP Pentimalli e dal Provveditore Errichiello	
	circa gli sviluppi della vicenda, con la previsione dell'avvio della procedura	
	per la risoluzione del contratto di appalto integrato. Con l'ulteriore nota del	
	29.9.2011, sempre a firma del RUP Pentimalli e del Provveditore Errichiello,	
	è stato nuovamente interessato il Ministero della Giustizia, con la richiesta, in	
	relazione al prevedibile contenzioso con l'impresa, di lumi circa l'opportunità	
	di proseguire con la risoluzione in danno. Alle contestazioni formulate dalla	
	stazione appaltante, con nota del 22.1.2011, l'ATI ha replicato; quest'ultima,	
	inoltre, con nota del 4.5.2011, ha costituito in mora la stazione appaltante. In	
	data 31.5.2012 il Provveditorato, con nota a firma del RUP Pentimalli e del	
	Provveditore Baratono, ha comunicato all'impresa l'avvio del procedimento	
	per la risoluzione del contratto che, previo parere del CTA, è stata disposta con	
	provvedimento dell'ing. Baratono in data 22.11.2012. Come risulta dalla rico-	
	struzione temporale testé effettuata, la gestione del procedimento che ha con-	
	dotto alla risoluzione del contratto è stata svolta dal RUP ing. Pentimalli, con	
	l'apporto significativo del Provveditore ing. Errichiello e l'intervento finale	
	dell'ing. Baratono, che ha adottato il provvedimento conclusivo previo parere	
	51	

	del CTA, i cui componenti non sono stati evocati per la componente di danno	
	che si considera. La posizione dell'ing. Baratono è già stata vagliata. Va ora	
	preso in considerazione il ruolo preponderante avuto dall'ing. Pentimalli, il	
	quale, dopo aver affidato di fatto e <i>contra legem</i> , un incarico che ha comportato	
	la ri-progettazione (alquanto onerosa) dell'intervento di costruzione del nuovo	
	carcere di Savona, ha altresì, in assenza dei presupposti di legge e in modo	
	gravemente colposo, innescato e condotto a compimento l'ulteriore procedi-	
	mento di risoluzione del contratto originario. Al riguardo, dirimente si pone la	
	constatazione secondo la quale il confronto tra l'opera di cui al progetto defi-	
	nitivo posto a base di gara e l'opera di cui al progetto definitivo elaborato	
	dall'ATI, confronto che ha determinato la causa di risoluzione del contratto,	
	era assolutamente improponibile. Le due opere, infatti, avevano come unico	
	punto di contatto quello di essere entrambe destinate ad ospitare dei detenuti,	
	mentre diversa era l'area di sedime; diverso era il numero dagli edifici da co-	
	struire; diverse erano le architetture interne ed esterne degli edifici, con il rad-	
	doppio della capienza; diversa era la viabilità interna (cfr. Corte d'appello di	
	Roma, n. 4644/2017). Considera il Collegio che alla produzione del danno in	
	oggetto abbia concorso il fatto gravemente colposo del Provveditore Francesco	
	Lucio Errichiello. Questi, infatti, in violazione dell'obbligo legale di sovrin-	
	tendere, quale dirigente del Provveditorato, all'attività del Pentimalli, ha con-	
	diviso con quest'ultimo lo snodo e lo sviluppo del procedimento di risoluzione	
	del contratto, procedimento inficiato, come più sopra evidenziato, da macro-	
	scopici errori di valutazione. In base ad una valutazione condotta secondo	
	equità, il Collegio considera di dover determinare l'apporto dell'ing. Erri-	
	chiello alla produzione del danno nella misura del 20 per cento della	
	52	

	contestazione di euro 1.184.686,75, dunque in euro 236.937, 20, con imputa-	
	zione del rimanente danno, per euro 947.749,55 euro, all'ing. Pentimalli.	
	5.4. A titolo di danno indiretto la Procura regionale ha contestato anche	
	la somma, pari ad euro 889.349,58, liquidata per le componenti accessorie cal-	
	colate sulle singole poste di condanna civile e per le spese processuali, ponen-	
	dola a carico, in via principale, di Alessandro Pentimalli e, in via sussidiaria,	
	per colpa grave e per il solo importo di euro 56.844,28, pari alle spese proces-	
	suali, dell'ing. Baratono, per euro 28.422,14, pari al 50%, nonché dell'ing.	
	Borza, dell'avv. De Napoli e della dott. Greco per il restante 50%, pari ad euro	
	9.474,05 ciascuno.	
	In disparte la considerazione che la predetta somma è il risultato di un	
	cumulo non meglio precisato dal punto di vista dell'apporto causale ed ogget-	
	tivo, appare al Collegio dirimente il rilievo che la complessa fattispecie portata	
	all'attenzione della Sezione ha visto, come già puntualmente evidenziato, il	
	concorso di diversi soggetti, intervenuti, in momenti e fasi diverse, nel tortuoso	
	<i>iter</i> , anche giudiziario, attraverso il quale si è snodata la vicenda, a partire dalla	
	progettazione dell'opera pubblica, passando per i vari affidamenti e arrivando	
	alle pronunce del giudice civile che hanno parzialmente riconosciuto il pregiu-	
	dizio patrimoniale fatto valere dall'aggiudicatario in confronto dell'ammini-	
	strazione. Di questi aspetti si è già dato conto nelle considerazioni che prece-	
	dono. In aggiunta, non può non rilevarsi come il giudicato sulla sentenza del	
	Tribunale di Roma n. 4728/2016 si sia in buona parte formato in ragione	
	dell'inadeguata difesa dell'amministrazione interessata, considerato che: è	
	passata in giudicato (interno) la statuizione secondo la quale l'ATI era obbli-	
	gata a redigere un progetto definitivo nuovo e totalmente diverso da quello	
	53	

	posto a base della gara ed a redigere il progetto esecutivo di tale nuovo e di-	
	verso progetto definitivo; l'appellante ha del tutto omesso di contestare i detta-	
	gliati rilievi tecnici svolti dai CTU e posti dal giudice di primo grado a fonda-	
	mento della propria decisione; le argomentazioni svolte dall'appellante in me-	
	rito ai presunti inadempimenti dell'ATI erano, nella maggior parte dei casi, a	
	tal punto generiche da non poter neppure essere esaminate; l'appellante ha	
	compiutamente sollevato un unico rilievo specifico, peraltro infondato (cfr.	
	sentenza Corte appello Roma, n. 4644/2017). In considerazione del ritenuto	
	apporto eziologico di ulteriori (rispetto ai convenuti per la posta <i>de qua</i>) sva-	
	riati soggetti nella causazione del danno in argomento, la domanda deve essere	
	<i>in parte qua</i> rigettata.	
	6. Nella fattispecie, la Procura regionale ha contestato anche un danno	
	da disservizio, correlato alla mancata realizzazione della nuova casa circonda-	
	riale, quantificato in via equitativa nella misura del 10% delle somme inutil-	
	mente e complessivamente sostenute dall'Amministrazione, pari ad euro	
	6.679.865,06 (secondo le risultanze della nota del Ministero della Giustizia da-	
	tata 15.12.2022, prot. 4436, integrata in data 3 febbraio 2023, prot. 449) e,	
	pertanto, nella somma di euro 670.000,00, ripartita in parti uguali, nella misura	
	di euro 60.909,00, tra i convenuti Carmelo Cavallo, Maurizio Modena, Luigi,	
	Calvanese, Alessandro Pentimalli, Francesco Lucio Errichiello, Walter Lupi,	
	Francesco Caldani, Alberto Albert, Gabriella Giuditta Bruna Minervini, Carlo	
	Ruggeri ed Ennio Rossi.	
	6.1. In relazione alla componente di danno in questione appare neces-	
	saria una sintetica ricostruzione delle vicende che hanno interessato il finan-	
	ziamento della nuova casa circondariale di Savona.	
	54	

	Con DM del 19.07.2004 è stata finanziata la progettazione della nuova	
	struttura per l'anno 2004 e per un primo lotto dei lavori nel 2005. L'iter relativo	
	alla progettazione esecutiva e alla realizzazione della casa circondariale ha vi-	
	sto, tuttavia, la sopravvenienza di determinazioni dell'amministrazione che	
	hanno inciso sull'ulteriore finanziamento dell'opera. Con nota del 23.9.2010,	
	prot. 66, il commissario delegato (ex O.P.C.M. del 19.3.2010) ha rappresentato	
	al Provveditore per la Liguria dell'amministrazione penitenziaria che la realiz-	
	zazione del nuovo istituto di Savona non era stata inserita nel Piano carceri	
	approvato il 24.6.2010. In sede di audizione personale dinanzi al Procuratore	
	regionale, il dott. Franco (Omissis), commissario delegato, audito circa le mo-	
	tivazioni della predetta esclusione, come da verbale della riunione tenutasi in	
	data 3.4.2009 presso il DAP, ha riferito di non ricordare i motivi della deci-	
	sione, ma ha tuttavia precisato che, non essendo stata inserita nel Piano carceri,	
	l'opera non avrebbe potuto essere finanziata con le risorse assegnate alla strut-	
	tura commissariale. Muovendo da questa circostanza, le difese dei convenuti	
	hanno dedotto l'insussistenza del danno da disservizio, poiché l'opera non era	
	compiutamente realizzabile per mancanza dei relativi fondi. Osserva il Colle-	
	gio che l'esclusione della struttura penitenziaria di Savona dal Piano carceri ha	
	inciso soltanto sul finanziamento dell'opera a valere sulle disponibilità ex	
	O.P.C.M.19.3.2010, ma che non avrebbe potuto all'evidenza comportare il de-	
	finanziamento del contratto di appalto integrato stipulato in data 23.12.2008,	
	relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del I lotto della casa	
	circondariale. Sotto questo profilo, pertanto, non colgono il segno le deduzioni	
	difensive per le quali, per effetto della suddetta esclusione, la struttura carce-	
	raria non avrebbe potuto essere realizzata. Va da sé, peraltro, che l'assenza di	
	55	

ulteriori finanziamenti avrebbe certamente pregiudicato la compiuta realizzazione della struttura, circostanza questa che non potrebbe non incidere sul danno contestato dalla Procura e, in ogni caso, sulla sua quantificazione. Il Collegio ritiene, tuttavia, non necessario frapporre indugio sul punto, essendo maturata la prescrizione.

7. L'esame delle dedotte questioni di rito e di merito deve essere condotto in base alla gradazione formulata da parte convenuta, che è vincolante per il giudicante (art. 101 c.g.c.). Come rilevato dalla Corte di cassazione, l'ordine di trattazione delle questioni lascia tuttavia libero il giudice di scegliere, tra quelle comunque afferenti al merito, quella che ritiene più liquida (cfr., *ex multis*, Cass., VI-3, n. 30745/2019).

Tanto precisato, il Collegio ritiene fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da disservizio. L'eccezione di prescrizione non è stata ritualmente formulata dai convenuti Cavallo, Calvanese, Ruggeri e Rossi. La difesa di quest'ultimo ha sollevato l'eccezione in udienza. La citata Minervini è rimasta contumace.

Il Collegio non ignora che secondo la disciplina codicistica (art. 2938 c.c.) la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio. Tuttavia, l'applicazione di questo principio non può non subire temperamenti nel caso in esame. In giurisprudenza è stato affermato che la conformazione *sui generis* della responsabilità amministrativa, caratterizzata dalla concorrente duplicità di elementi (risarcitori e afflittivi) e il dato testuale contenuto nella legge n. 20 del 1994, che prevede il compimento della prescrizione in ogni caso in cinque anni, sarebbero indice di rilevanza d'ufficio della stessa (cfr. Sez. Sicilia, n. 191/2002). Indipendentemente da questa minoritaria posizione, il dato di fondo

è che i fatti sui quali si fonda l'eccezione di prescrizione sono stati allegati e provati dalle parti, con ciò realizzandosi uno dei presupposti per il suo scrutinio (Cass., L, n. 6760/2020). Questo rilievo deve essere coniugato con il carattere plurisoggettivo della fattispecie dannosa azionata nell'attuale giudizio, nella quale i condebitori (per alcuni profili avvinti, in base alla prospettazione dal vincolo della solidarietà) hanno, secondo la Procura regionale, concorso nella produzione dell'unitario fatto dannoso. Ancorché il giudizio non presenti connotati di inscindibilità in senso proprio, le posizioni dei citati, in quanto convergenti verso la produzione dell'unitario danno erariale, non risultano "solo occasionalmente trattate e decise assieme", di guisa che, per ragioni di coerenza dell'ordinamento, è da escludere che la presente pronuncia possa essere diversa per i vari convenuti (arg. ex Cass., L, n. 22984/2020).

7.1. Ad avviso della Procura regionale il danno da disservizio avrebbe natura permanente, atteso che "la condotta lesiva è unitaria ed è rappresentata dalla mancata realizzazione del carcere ... condotta protratta nel tempo che mantiene il bene danneggiato in condizioni di pregiudizio ... fino a quando non verrà costruito il nuovo carcere". In senso contrario, le difese hanno argomentato che l'illecito è permanente allorché la condotta dannosa si rinnovi costantemente nel tempo, continuando a produrre gli effetti lesivi, evenienza che sarebbe esclusa nel caso di specie.

Osserva il Collegio che nel giudizio viene in rilievo non già un danno permanente, quanto un illecito istantaneo ad effetti permanenti, atteso che perdurano nel tempo solo le conseguenze dell'illecito, ancorché sia cessata la condotta; laddove per l'illecito permanente è necessario che l'offesa sia correlata - sul piano eziologico - al permanere della condotta colpevole dell'agente. In altri

	termini, la permanenza deve essere valutata non con riferimento alla manife-	
	stazione esteriore del danno, ma al rapporto eziologico tra il comportamento	
	<i>contra ius</i> dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa grave, e la lesione del	
	bene tutelato (cfr. Cass., VI-2, n. 16001/2020). A tale stregua, l'esordio del	
	termine prescrizione del contestato danno da disservizio va ancorato alla data	
	di risoluzione del contratto di appalto integrato, ovvero nel novembre del 2012,	
	allorquando, venuto meno il contratto d'appalto, è parimenti spirata la possibi-	
	lità di costruire il nuovo carcere di Savona. E da tale data è irrimediabilmente	
	decorso il termine quinquennale di prescrizione, entro il quale avrebbe dovuto	
	essere fatta valere la responsabilità oggetto del giudizio, laddove l'iniziativa è	
	stata intrapresa con la costituzione in mora contenuta nell'invito a fornire de-	
	duzioni notificato nel marzo del 2023.	
	8. In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione nella controver-	
	sia intentata in confronto dei convenuti Roberto Damonte, Claudio Smaniotto	
	e Luca La Rosa. Va parzialmente accolta la domanda relativa al danno indiretto	
	in confronto dei convenuti Alessandro Pentimalli e Francesco Lucio Erri-	
	chiello, accertata la responsabilità amministrativa e disposta la condanna:	
	quanto al primo di essi al risarcimento del danno conseguente al rifacimento	
	delle spese di progettazione da parte dell'ATI, per euro 847.067,30, nonché del	
	danno conseguente al mancato utile della medesima ATI, per euro 947.749,55;	
	quanto al secondo di essi, la condanna va contenuta con l'attribuzione del re-	
	stante 20% del danno conseguente al mancato utile della medesima ATI, per	
	l'importo di euro 236.937,20. Va rigettata per il resto la domanda relativa al	
	danno indiretto.	
	9. In ordine alle spese del giudizio, rileva il Collegio che rispetto ai	
	58	

	convenuti contumaci Minervini Gabriella Giuditta Bruna e Borza Giancarlo	
	non vi è luogo a provvedere, non avendo gli stessi dispiegato difesa. Per quanto	
	concerne i convenuti Damonte, Smaniotto Claudio e La Rosa, le spese di lite	
	vanno compensate ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., stante la declara-	
	toria di difetto di giurisdizione. Per la posizione dei convenuti rispetto ai quali	
	è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno	
	da disservizio, le spese vanno compensate ai sensi dell'art. 31, terzo comma,	
	c.g.c., in considerazione della definizione del giudizio sulla questione prelimi-	
	nare. Per i convenuti Pentimalli ed Errichiello le spese di giudizio seguono la	
	soccombenza e vanno liquidate, in parti uguali tra loro come da dispositivo.	
	9.1. In relazione alla posizione dei convenuti nei cui confronti la do-	
	manda va rigettata, va osservato quanto segue.	
	L'art. 31, secondo comma, c.g.c. prevede che con la sentenza che	
	esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussi-	
	stenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di	
	causalità, del dolo o della colpa grave il giudice non possa disporre la compen-	
	sazione delle spese del giudizio e che debba liquidare l'ammontare degli ono-	
	rari e dei diritti spettanti alla difesa.	
	La disposizione codifica norme già presenti dell'ordinamento, quali ri-	
	sultanti, in particolare, dall'10-bis, decimo comma, del decreto-legge 30 set-	
	tembre 2005 n. 203, conv. con legge 2 dicembre 2005, n. 248, integrato dall'art.	
	17, comma 30- <i>quiquies</i> , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con	
	legge 3 agosto 2009, n. 102, significative della volontà del legislatore di riser-	
	vare esclusivamente alla sede del giudizio contabile l'attuazione del diritto al	
	rimborso delle spese legali (cfr. Cass., IV, n. 19195/2013). Nella	
	59	

	giurisprudenza, tuttavia, è stato affermato il principio opposto, e pertanto il	
	diritto del soggetto prosciolto nel merito di ottenere il rimborso da parte	
	dell'amministrazione di appartenenza di tutte le spese legali sostenute per la	
	difesa nel giudizio davanti alla Corte dei conti, eventualmente anche in misura	
	superiore a quella liquidata dal giudice contabile, con conseguente possibilità	
	di adire il giudice ordinario in caso di rifiuto (Cass., II, n. 18046/2022; Cass.,	
	SS.UU., n. 31137/2024). La posizione da ultimo fatta propria dalla suprema	
	Corte valorizza il rapporto sostanziale dipendente-amministrazione, relegando	
	ai margini il rapporto processuale davanti la Corte dei conti e depotenziando	
	la <i>ratio legis</i> sottesa alla previsione della (già ritenuta) competenza funzionale	
	del solo giudice contabile nel governo delle spese di lite. A questo cambio di	
	paradigma, a ben vedere, non può non seguire una lettura sistematica della pre-	
	detta disposizione codicistica. In quest'ottica, si impone allora, alla stregua del	
	fondamentale canone di interpretazione costituzionalmente orientata, la lettura	
	che porta a ritenere sussistente il potere del giudice contabile di disporre la	
	compensazione delle spese di lite, pena la violazione del principio di ugua-	
	glianza. Diversamente opinando, infatti, si porrebbe il giudice contabile in una	
	ingiustificata, deteriore situazione rispetto agli altri giudici e si perverrebbe	
	alla irrazionale limitazione dei suoi poteri giurisdizionali nel valutare tutti gli	
	elementi soggettivi e oggettivi ai fini della decisione sulle spese (in termini:	
	già Sez. Lombardia, n. 767/2009). Osserva al riguardo il Collegio che nella	
	giurisprudenza di legittimità è ricorrente il principio per cui la condanna alle	
	spese è rimessa al potere decisionale del giudice del merito e segue la regola	
	per cui l'onere del processo va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito	
	complessivo della lite (Cass., III, n. 3438/2016; id., I, n. 13229/2011). Dal	
	60	

	canto suo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha statuito come	
	possibile la compensazione delle spese di lite <i>anche qualora sussistano altre</i>	
	<i>analoghe gravi ed eccezionali ragioni</i> , oltre a quelle espressamente contem-	
	plate dall'art. 92 c.p.c.; pronuncia che deve trovare applicazione anche nel pro-	
	cesso contabile (Sez. Lazio, n. 358/2019). Alla stregua delle considerazioni	
	che precedono, ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere compen-	
	sate anche rispetto ai convenuti per i quali non vi è condanna, in relazione alla	
	complessità oggettiva e soggettiva della vicenda sottesa al giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:	
	- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla posizione dei con-	
	venuti Roberto Damonte, Claudio Smaniotto e Luca La Rosa e indica quale	
	giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario;	
	- accerta la responsabilità amministrativa di Alessandro Pentimalli e lo	
	condanna al risarcimento, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei tra-	
	sporti, del danno indiretto per euro 847.067,30, conseguente al rifacimento	
	della progettazione da parte della ATI, e per euro 947.749,55, conseguente al	
	mancato utile della medesima ATI;	
	- accerta la responsabilità amministrativa di Francesco Lucio Erri-	
	chiello e lo condanna al risarcimento, in favore del Ministero delle Infrastrut-	
	ture e dei trasporti, del danno indiretto per euro 236.937,20, conseguente al	
	mancato utile della ATI;	
	- rigetta per il resto la domanda relativa al danno indiretto siccome in-	
	fondata;	
	61	

Condanna Alessandro Pentimalli e Francesco Lucio Errichiello al pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate con nota a margine della presente sentenza.

Dichiara la compensazione delle spese del giudizio con riferimento alle
posizioni dei rimanenti convenuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14 novembre
2024.

L'Estensore	Il Presidente
Antonino Grasso	Piero Carlo Floreani
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il

Il direttore della Segreteria

dott. Elena Asta

(f.to digitalmente)